

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 23 ottobre 2019

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE,
SVILUPPO ECONOMICO, ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO
SERVIZIO SVILUPPO E COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 14 ottobre 2019, n. **10168**.

POR FESR 2014-2020. Asse I - Azione 3.4.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale". Approvazione avviso a sostegno degli investimenti innovativi 2019.

PARTE PRIMA

Sezione II**DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI**

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE, SVILUPPO ECONOMICO, ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZIO SVILUPPO E COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 14 ottobre 2019, n. **10168**.

POR FESR 2014-2020. Asse I - Azione 3.4.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale". Approvazione avviso a sostegno degli investimenti innovativi 2019.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;

Visto l'Accordo di partenariato sulla programmazione dei fondi strutturali 2014-2020, che è stato approvato con Decisione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

Vista la D.G.R. n. 263 del 17 marzo 2014 con la quale sono state preadottate le linee guida della strategia per una specializzazione intelligente (RIS3);

Vista la D.G.R. n. 888 del 16 luglio 2014 con la quale è stata adottata la proposta del Programma Operativo Regionale FESR (POR FESR) per la programmazione 2014-2020 e la strategia per una specializzazione intelligente RIS 3 per la Regione Umbria;

Visto il **POR-FESR 2014-2020**, per la Regione Umbria, approvato con Decisione C(2015) 929 del 12 febbraio 2015 e s.m.i.;

Visto più in particolare il contenuto dell'Asse III **Azione 3.4.1**. "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni tangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale";

Visto il **Reg. (UE) n. 1407/2013** della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla GUUE L352 del 24 dicembre 2013;

Visto il **Reg. (UE) n. 651/2014** della Commissione del 17 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti in **regime di esenzione**, pubblicato sulla GUUE L187/1 del 26 giugno 2014;

Vista la D.G.R. n. 198 del 23 febbraio 2015 - **Istituzione regime di aiuto a favore degli investimenti delle PMI ex art. 17 Reg. (UE) n. 651/2014**;

Vista la D.G.R. n. 424 del 27 marzo 2015 - **Istituzione regime di aiuto a favore degli investimenti a finalità regionale ex art. 14 Reg. (UE) n. 651/2014**;

Vista la **L.R. n. 11 del 4 dicembre 2018** "Norme in materia di sostegno alle imprese che operano nell'ambito dell'informazione locale";

Vista la **D.G.R. n. 857 del 2 agosto 2018** ad oggetto: Programmazione 2014-2020 - Strategia Nazionale Aree Interne - Approvazione del documento "Strategia dell'area interna Nord Est Umbria" e dei relativi allegati;

Visto l'art. 40 del **D.L. n. 34/2019** convertito con la L. n. 58/2019;

Vista la **D.G.R. n. 533 del 6 maggio 2019** avente ad oggetto: "POR FESR 2014-2020 Asse III Azione 3.4.1. - Linee guida per la predisposizione dell'avviso a sostegno degli investimenti innovativi 2019";

Vista la D.G.R. n. 937 del 1° agosto 2019 avente ad oggetto: "POR FESR 2014-2020 Asse III Azione 3.4.1. - Integrazione linee guida per la predisposizione dell'avviso a sostegno degli investimenti innovativi 2019 di cui alla D.G.R. n. 533/2019.";

Preso atto che il nuovo avviso investimenti innovativi 2019 ricalca in gran parte lo schema dei precedenti avvisi emanati a valere sull'Azione 3.4.1 del POR FESR 2014-2020 e che sono stati perfezionati alcuni criteri e modalità di selezione al fine di rendere più trasparente il procedimento di valutazione;

Considerato che con mail del 9 ottobre 2019 - in ottemperanza a quanto stabilito dal Sistema di Gestione e Controllo - il testo del suddetto bando è stato trasmesso all'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 nonché al Servizio Programmazione comunitaria al fine di consentire agli stessi di operare le dovute verifiche di coerenza dei criteri di selezione inseriti nel medesimo rispetto a quelli approvati dal Comitato di Sorveglianza;

Precisato che la medesima mail è stata inviata anche alla Consigliera di parità per le verifiche di competenza;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione dell'avviso a sostegno degli investimenti innovativi per la presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni in attuazione di quanto sopra esposto;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di approvare - in esecuzione della D.G.R. n. 533/2019 e smi e in attuazione del POR FESR 2014-2020 Asse I azione 3.4.1. - **l'avviso a sostegno degli investimenti innovativi 2019** ed i relativi allegati dando atto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato A Bando a sostegno degli investimenti innovativi 2019
- Allegato 1 Estratto L.R. n. 11/2018, art. 6
- Allegato 2 Definizione PMI (Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i)
- Allegato 3 Codici ATECO 2007 ammissibili
- Allegato 4 Elenco zone assistite art. 107 TFUE
- Allegato 5 Modalità registrazione Fed-Umbria
- Allegato 6/a Dichiarazione "de minimis" singola impresa
- Allegato 6/b Dichiarazione "de minimis" imprese collegate
- Allegato 6/c Riepilogo contributi impresa unica
- Allegato 6/d Istruzione compilazione dichiarazioni "de minimis"
- Allegato 7 Prospetto previsionale incremento occupazionale
- Allegato 8 Aree di specializzazione e traiettorie tecnologiche RIS3 Umbria
- Allegato 9 Schema fideiussione bancaria/polizza fideiussoria assicurativa
- Allegato 10 Verbale di collaudo

— Allegato 11 Informativa sul trattamento dei dati personali per il caso di dati raccolti direttamente presso l'interessato ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679;

2. di allegare, ai soli fini della pubblicazione sul canale bandi, il seguente fac-simile, estraibile dal sistema on-line <http://bandi.regione.umbria.it> dopo la compilazione della domanda di ammissione ai benefici, effettuata secondo le prescrizioni dell'avviso di cui al punto precedente, precisando che lo stesso potrà pertanto differire nell'aspetto grafico dal modello originale generato dal sistema suddetto:

- Modello A - Fac-simile domanda di ammissione alle agevolazioni comprensiva di scheda tecnica di progetto;

3. di precisare che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 533/2019 - **la dotazione finanziaria complessiva** del predetto bando ammonta ad **€ 5.000.000,00** a valere sulle risorse del **POR FESR 2014-2020 Azione 3.4.1** con le seguenti riserve di fondi:

4. € 400.000,00 a favore delle imprese aventi sede operativa nell'Area Nord Est Umbria di cui alla D.G.R. n. 857 del 2 agosto 2018;

5. € 200.000,00 a favore delle imprese che operano nell'ambito dell'informazione locale, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 11 del 4 dicembre 2018, e che hanno sede operativa nella regione Umbria;

6. € 800.000,00 a favore delle imprese aventi sede operativa nell'Alto Tevere, in considerazione di quanto disposto dall'art. 40 del D.L. n. 34/2019 convertito con la L. n. 58/2019;

7. di precisare che la presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni è strutturata in due fasi con le seguenti tempistiche:

— **compilazione** della domanda di ammissione alle agevolazioni mediante accesso all'indirizzo <http://bandi.regione.umbria.it> a decorrere **dalle ore 10:00 del 27 novembre 2019**;

— **invio** della domanda di ammissione alle agevolazioni mediante accesso all'indirizzo <http://trasmissione.bandiregione.umbria.it> a decorrere **dalle ore 10:00 del 12 dicembre 2019**;

8. di precisare altresì che il **termine ultimo** per la compilazione e l'invio delle domande di ammissione alle agevolazioni è fissato alle **ore 12:00:00,000000 del 16 gennaio 2020**;

9. di pubblicare nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria e nel canale Bandi del sito ufficiale della Regione Umbria il presente provvedimento e i documenti elencati nei precedenti punti 1 e 2;

10. l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 14 ottobre 2019

Il dirigente
DANIELA TOCCACELO



POR FESR 2014 – 2020
Asse III azione 3.4.1.

Avviso a Sostegno degli
Investimenti Innovativi
2019

Avviso per la presentazione delle domande di contributo a Sostegno degli investimenti innovativi 2019

INDICE

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Risorse
- Art. 3 – Soggetti beneficiari
- Art. 4 – Oggetto degli interventi
- Art. 5 – Regime di aiuto e Misura delle agevolazioni
 - Art. 5.1 – Regime di aiuto
 - Art. 5.2 – Misura delle agevolazioni
- Art. 6 – Norme generali e limiti minimi e massimi di ammissibilità delle spese
 - Art. 6.1 – Spese ammissibili
- Art. 7 – Spese escluse
- Art. 8 - Compilazione e invio delle domande di ammissione
 - Art. 8.1 – Registrazione dell'impresa a FED Umbria
 - Art. 8.2 – Compilazione delle domande
 - Art. 8.3. – Invio delle domande di ammissione e termini
 - Art. 8.4 – Assistenza tecnica alla compilazione e invio delle domande e responsabilità
- Art. 9 – Istruttoria formale e valutazione dei progetti
 - Art. 9.1 – Richieste di integrazioni
- Art. 10 – Attribuzione dei punteggi
- Art. 11 – Ordine di istruttoria
- Art. 12 – Tempi di realizzazione del progetto
- Art. 13 – Variazioni e proroghe del programma di investimenti
- Art. 14 – Operazioni straordinarie di impresa
- Art. 15 - Rinunce al contributo
- Art. 16 - Erogazione del contributo
 - Art. 16.1 – Erogazione anticipo del contributo
 - Art. 16.2 – Erogazione saldo del contributo
- Art. 17 – Rendicontazione del progetto
- Art. 18 - Divieto di cumulo
- Art. 19 – Obblighi per i beneficiari
- Art. 20 – Controlli in loco
- Art. 21 – Revoca e recupero delle somme erogate
- Art. 22 – Tempi e fasi del Procedimento
- Art. 23 – Rispetto delle norme comunitarie
- Art. 24 – Disposizioni finali
- Art. 25 – Modulistica

Art. 1 – Finalità

1. Il presente avviso è emanato nel rispetto delle normativa comunitaria relativa alla programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020 ed in particolare del Regolamento (UE) n.1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e del Regolamento (UE) n.1301 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione". L'avviso è, inoltre, emanato nel rispetto dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 dello Stato italiano con la Commissione Europea, del POR FESR Umbria 2014-2020 Obiettivo Tematico 3 "Promuovere la competitività delle PMI" approvato dalla Commissione Europea in data 12/02/2015 con Decisione C(2015)929 e di quanto previsto dalla D.G.R. n. 533 del 6 maggio 2019, successivamente integrata della D.G.R n. 937 del 01/08/2019.
2. In particolare, in linea con l'Azione 3.4.1 dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 e con la leva n.4 "Promuovere processi di innovazione continua e diffusa" della Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione Umbria (RIS3) il presente avviso promuove gli investimenti innovativi delle (PMI)¹ anche in coerenza con gli ambiti di specializzazione identificati nell'ambito della Strategia di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente (RIS 3) - di cui alla Deliberazione n. 888 del 16 luglio 2014 e s.m.i..
3. Il presente avviso mira a fornire uno strumento per rilanciare le potenzialità del sistema produttivo regionale, supportando le Piccole e Medie Imprese (PMI) che vogliano realizzare investimenti innovativi conseguendo, congiuntamente, l'ampliamento della capacità produttiva e dell'occupazione. In particolare, la D.G.R. n. 533 del 6 maggio 2019 e la successiva D.G.R n. 937 del 01/08/2019 stabiliscono che il 60% delle risorse debbano essere assegnate alle piccole imprese così come definite nell'Allegato I del Reg. UE 651/2014 della Commissione del 17/06/2014. Ciò in ottemperanza a quanto indicato nello "Small Business Act" per l'Europa COM(2008)394 volto alla valorizzazione delle PMI.

Art. 2 – Risorse

1. Le risorse stanziare ammontano complessivamente a **€ 5.000.000,00**, secondo quanto disposto dalla citata D.G.R. n. 533 del 6 maggio 2019, successivamente integrata con D.G.R n. 937 del 01/08/2019, e trovano copertura nelle risorse del POR FESR 2014-2020 assegnate all'Azione 3.4.1. dell'Asse III, secondo le disponibilità del Bilancio regionale 2019 - 2021.
2. Nell'ambito della suddetta dotazione si costituiscono tre distinte riserve territoriali/settoriali.
3. Una riserva (Riserva A territoriale), con una dotazione finanziaria di **€ 400.000,00**, è costituita a favore delle imprese aventi sede operativa nell'Area Nord Est Umbria di cui alla D.G.R. n.857 del 2 agosto 2018².

¹ Per essere definita PMI l'impresa deve possedere, i requisiti di cui all'allegato I al Regolamento (UE) n.651 del 17 giugno 2014 e s.m.i.

² I comuni appartenenti alla suddetta Area sono: Gubbio, Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Costacciaro, Montone, Nocera Umbra, Pietralunga, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Valfabbrica.

4. Una seconda riserva (Riserva B settoriale), con una dotazione finanziaria di € 200.000,00, è costituita a favore delle imprese che operano nell'ambito dell'informazione locale, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 11 del 04/12/2018, e che hanno sede operativa nella regione Umbria (*Allegato 1*).
5. Una terza riserva (Riserva C territoriale), con dotazione finanziaria di € 800.000,00, è costituita a favore delle imprese aventi sede operativa nell'Alto Tevere, in considerazione di quanto disposto dall'art. 40 del D.L. 34/2019 convertito con la L. 58/2019³.
6. Al momento dell'invio della domanda l'impresa che abbia i requisiti di appartenenza ad una o più riserve, potrà scegliere alternativamente di essere collocata nella dotazione generale ovvero in una delle riserve per le quali possiede i requisiti. La scelta effettuata è definitiva e non potrà più essere modificata una volta che siano scaduti i termini di invio della domanda di partecipazione. Qualora peraltro in sede di istruttoria di cui al successivo art. 9 si ravvisi la mancanza di uno o più dei requisiti di ammissibilità previsti per la collocazione nell'ambito della riserva prescelta l'impresa sarà esclusa dai benefici, senza possibilità di spostamento in altra riserva o nella dotazione generale.
7. Ferme restando le riserve territoriali/settoriali di cui ai commi precedenti si stabilisce inoltre, nel rispetto di quanto previsto dalla citata D.G.R. n°533/2019, che il 60% delle risorse sia destinato a favore delle piccole imprese così come definite nell'Allegato I del Reg. (UE) 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 e s.m.i. Si precisa al riguardo che l'assegnazione del 60% delle risorse a favore delle piccole imprese opera in subordine rispetto alle citate riserve territoriali/settoriali. Pertanto solo nell'ipotesi in cui la dotazione complessivamente assegnata ad una riserva territoriale/settoriale non venga assorbita all'interno della stessa, le risorse in eccesso saranno ricondotte alla dotazione principale ovvero, su diversa ed espressa indicazione delle Giunta regionale, attribuite ad altra riserva.
8. Le risorse complessivamente stanziare potranno essere incrementate con ulteriori assegnazioni disposte dalla Giunta Regionale.

TABELLA 1 –DOTAZIONE COMPLESSIVA E RISERVE TERRITORIALI/SETTORIALI

Dotazione complessiva € 5.000.000,00			
<i>Dotazione generale (al netto delle riserve)</i>	<i>Riserva A (territoriale) Imprese con sede operativa area Nord Est Umbria</i>	<i>Riserva B (settoriale) Imprese operanti nel campo dell'Informazione Locale</i>	<i>Riserva C (territoriale) Imprese con sede operativa Alto Tevere</i>
€ 3.600.000,00	€ 400.000,00	€ 200.000,00	€ 800.000,00
<i>di cui Assegnazione 60% piccole imprese (operante in subordine rispetto alle dotazioni delle riserve territoriali/settoriali)</i>			
€ 2.160.000,00	€ 240.000,00	€ 120.000,00	€ 480.000,00

Art. 3 – Soggetti beneficiari

1. Possono accedere alle agevolazioni del presente avviso le PMI extra agricole ubicate nel territorio della regione Umbria che **alla data di presentazione della domanda**, presentino i seguenti requisiti:
 - a. Essere in possesso dei requisiti di PMI di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i. (*Allegato 2*);

³ I comuni appartenenti alla suddetta Area sono: Umbertide, Montone, Pietralunga, Lisciano Niccone, Città di Castello, Citerna, San Giustino, Monte Santa Maria Tiberina.

- b. Iscrizione al Registro delle imprese presso la CCIAA (*per le imprese tenute all'iscrizione al Registro delle imprese*) ovvero possesso di P.IVA ed iscrizione ad albi/elenchi/ordini professionali previsti dalla vigente normativa (*per i soggetti non tenuti all'iscrizione al Registro delle imprese*).
 - c. presenza di almeno un'unità produttiva ubicata nel territorio regionale risultante da visura camerale (*per le imprese beneficiarie iscritte al Registro delle imprese*) ovvero indicazione del luogo di esercizio dell'attività d'impresa nel territorio regionale, come riscontrabile dal certificato di attribuzione della Partita IVA, (*per i soggetti non iscritti al Registro delle imprese*).
 - d. la suddetta sede oggetto dell'intervento deve risultare attiva e possedere il codice di attività ATECO 2007 tra quelli ricompresi nell'*Allegato 3*;
 - e. essere operative e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non avendo deliberato la liquidazione volontaria e non essendo sottoposte a procedure concorsuali anche volontarie (quali: fallimento, concordato preventivo, liquidazione, amministrazione straordinaria ecc.), né ad amministrazione controllata con l'unica eccezione del concordato con continuità aziendale;
 - f. non presentare le caratteristiche di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'art. 2 punto 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - g. essere attive e non sottoposte ad accordi stragiudiziali né a piani asseverati né ad accordi di ristrutturazione ai sensi, rispettivamente degli articoli 67 e 182 bis della Legge Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i.);
 - h. non aver presentato richiesta di concordato "in bianco" ex art. 33 Decreto Sviluppo (D.L. n.83/2012 convertito in Legge 07/08/2012 n. 134);
 - i. non presentare le caratteristiche di impresa in crisi per sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012 e s.m.i.;
 - j. (*per le sole imprese operanti nel campo dell'informazione locale di cui al precedente art. 2, comma 3*) possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 6 della Legge regionale n. 11/2018 (*Allegato 1*). Tale verifica verrà effettuata dal Comitato regionale per la verifica e il monitoraggio degli interventi di cui alla L.R. n.11/2018, previsto dall'art. 7 della legge medesima.
2. Non sono ammesse ai benefici le aziende agricole e le relative attività connesse nel rispetto di quanto disposto dal Reg. (UE) n. 651/2014 e .s.m.i. della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e dal Reg.(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
 3. Sono escluse dalle agevolazioni le attività di trasformazione dei prodotti agricoli all'esito delle quali il prodotto ottenuto rimanga comunque un prodotto elencato nell'Allegato I del Trattato CE (art. 32 TCE e art. 38 del TFUE).

Art. 4 – Oggetto degli interventi

1. Gli interventi finanziabili sono investimenti innovativi finalizzati all'introduzione in azienda di nuovi prodotti e/o processi produttivi e all'ampliamento della capacità produttiva dell'azienda medesima
2. Gli interventi dovranno essere realizzati presso un'unica sede operativa dell'impresa in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 comma 1, lettere c) e d).

Art. 5 – Regime di aiuto e Misura delle agevolazioni

Art. 5.1 – Regime di aiuto

1. I contributi di cui al presente avviso sono concessi alternativamente - in base alla scelta operata dall'impresa al momento della presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni - ai sensi dei seguenti Regolamenti:
 - a) **Reg. (UE) n. 651/2014** della Commissione del 17 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti in **regime di esenzione**, pubblicato sulla GUUE L187/1 del 26/06/2014 e smi;
 - b) **Regolamento (UE) n. 1407/2013** della Commissione del 18/12/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "**de minimis**" pubblicato sulla GUUE n° 352 del 24/12/2013, e smi
2. I regimi di aiuto, utilizzati nell'ambito del presente avviso - ai sensi del suddetto Reg. (UE) n. 651/2014 - sono i seguenti:
 - D.G.R. n. 198 del 23/02/2015 - Istituzione regime di aiuto a favore degli investimenti delle PMI ex art. 17 Reg. (UE) n. 651/2014;
 - D.G.R. n. 424 del 27/03/2015 - Istituzione regime di aiuto a favore degli investimenti a finalità regionale ex art. 14 Reg. (UE) n. 651/2014.
3. In relazione al regime di esenzione ex Reg. (UE) n. 651/2014 si precisa che, qualora l'impresa beneficiaria opti per il Regime di aiuto a favore degli investimenti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento medesimo, in sede di presentazione della domanda di ammissione dovrà rendere apposita dichiarazione con la quale attesta di non aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve attuarsi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto nei due anni precedenti la richiesta di agevolazione e si impegna a non farlo nei due anni successivi alla conclusione dello stesso (modifica introdotta dal Reg. (UE) n. 1084/2017, articolo 1, paragrafo 10, lettera c).
4. In relazione al regime de minimis si precisa che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concedibili ad una "impresa unica", così come definita dall'art.2, comma 2 del Reg. (UE) n.1407/2013, non deve superare il massimale di € 200.000,00, su un periodo di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi finanziari precedenti).
5. Il legale rappresentante dell'impresa richiedente - utilizzando lo schema di cui all'*Allegato 6/a* - deve dichiarare i contributi pubblici "de minimis" ottenuti nell'esercizio finanziario entro il quale la domanda è presentata alla Regione e nei due esercizi finanziari precedenti. La dichiarazione attestante gli aiuti "de minimis" pregressi deve contenere i dati relativi a tutti gli aiuti concessi a tutte le imprese costituenti la cosiddetta "impresa unica" così come definita dall'art.2, comma 2 del Reg. (UE) n.1407/2013.
6. Pertanto, oltre all'impresa che richiede il contributo, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo sopra richiamato, anche tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiscono "impresa unica" dovranno fornire dichiarazione riguardo gli aiuti "de minimis" secondo lo schema di cui all'*Allegato 6/b*. Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda.
7. Sulla base di tali dichiarazioni l'impresa richiedente dovrà poi compilare il prospetto riepilogativo di cui all'*Allegato 6/c* nel quale andranno indicati tutti gli aiuti "de minimis" complessivamente percepiti dall'impresa unica nel triennio di riferimento.
8. Le istruzioni dettagliate per la compilazione delle dichiarazioni sono contenute nell'*Allegato 6/d*.

Art. 5.2 – Misura delle agevolazioni

1. Il contributo concedibile è calcolato in riferimento all'ammontare complessivo delle spese ritenute ammissibili in sede di valutazione del progetto, considerate al netto dell'IVA recuperabile e di ogni altro onere accessorio e finanziario. Lo stesso non potrà comunque superare l'importo richiesto dall'impresa nella domanda di

ammissione, nel rispetto di quanto disposto negli articoli successivi, secondo le seguente tabella: (Tabella 2 - Misura delle agevolazioni)

TABELLA 2- MISURA DELLE AGEVOLAZIONI

MISURA DELLE AGEVOLAZIONI		
REGIME di ESENZIONE	REGIME di ESENZIONE ZONE ASSISTITE art. 107.3.c TFUE (di cui all' <i>Allegato 4</i>)	AIUTI "DE MINIMIS" Reg. (UE) n. 1407/2014
Reg. (UE) n. 651/2014 D.G.R. n. 198/2015	Reg. (UE) n. 651/20 D.G.R. n. 424/2015	
20% piccola 10% media	30% piccola 20% media	25%

Art. 6 – Norme generali e limiti minimi e massimi di ammissibilità delle spese

1. L'ammissibilità a contributo delle spese è operata nel rispetto del Reg. (UE) n.1303/2013, nonché del D.P.R. 5 febbraio 2018 "Regolamento criteri ammissibilità spese programmi cofinanziati dai Fondi strutturali investimento europei (SIE)".
2. Le spese ammissibili dovranno riferirsi agli interventi per cui si inoltra richiesta di contributo ed essere pertinenti, congrue, reali, identificabili, documentate, conformi ai principi di sana gestione finanziaria e rivolte al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi indicati nel presente avviso.
3. Sono ammissibili a contributo le spese riferite ad interventi avviati⁴ dall'impresa dopo la presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni e, comunque, fatturate a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda medesima.
A tal fine si considerano:
 - la data di trasmissione della domanda di ammissione alle agevolazioni effettuata all'indirizzo <http://trasmissione.bandiregione.umbria.it>, secondo le modalità indicate al successivo art. 8.3 e risultante dalla ricevuta di avvenuta trasmissione.
 - la data dei titoli di spesa⁵ e dei relativi pagamenti; questi ultimi dovranno essere effettuati secondo le disposizioni di cui al successivo art. 17.
4. L'ammontare complessivo delle spese ammissibili per il progetto - risultante a seguito della valutazione effettuata ai sensi dell'art. 9 e nel rispetto delle condizioni e dei vincoli previsti all'art. 6.1 – non potrà essere inferiore ad € 50.000,00 né superiore ad € 1.000.000,00.
5. La domanda di ammissione verrà esclusa qualora le spese ammissibili riferite al progetto non raggiungano la soglia minima indicata al precedente comma 4.
6. Il rispetto dei limiti, minimo e massimo, di spesa di cui sopra sarà verificato:
 - a seguito di istruttoria valutativa, ai sensi del successivo art. 9;
 - a seguito di eventuali richieste di variazioni al programma di interventi, ai sensi del successivo art.13;
 - in sede di rendicontazione del progetto, ai sensi del successivo art. 17.
7. Non saranno pertanto ammesse variazioni al programma di interventi che comportino, direttamente o a seguito della relativa rivalutazione operata, una riduzione al di sotto

⁴ Per avvio dell'intervento si intende il primo atto finalizzato alla realizzazione dell'intervento stesso (ordine, conferma d'ordine, fattura del fornitore del bene, acconti, caparre confirmatorie o altro documento giuridicamente vincolante ai fini dell'acquisto del bene che renda irreversibile l'investimento). Si precisa che nel caso di consegna del bene in c/visione prima della presentazione della domanda, la spesa relativa è ammissibile solo nell'ipotesi in cui la trasformazione in c/vendita si attui dal giorno successivo alla presentazione della domanda medesima.

⁵ Per titolo di spesa si intende la fattura o altro documento avente forza giuridico - contabile equivalente.

del limite minimo delle spese ammissibili. In tale caso si procederà alla revoca del progetto medesimo.

Art. 6.1 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per programmi di investimento finalizzati all'introduzione di innovazioni di prodotto e/o di rilevanti innovazioni di processo produttivo dell'impresa che risultino strettamente inerenti al codice di attività ATECO 2007 ammissibile come da *Allegato 3*, della sede operativa funzionalmente coinvolta nella realizzazione del progetto. I preventivi relativi alle suddette spese dovranno essere di valore unitario pari o superiore ad € 1.000,00.
2. Tali spese possono riferirsi all'acquisto diretto o all'acquisizione in locazione finanziaria delle seguenti immobilizzazioni⁶:
 - a) **impianti produttivi**, macchinari ed attrezzature, comprese le attrezzature ed utensili di prima dotazione necessarie e funzionali ai nuovi impianti acquisiti solo se fatturati dal medesimo fornitore contestualmente al bene principale cui afferiscono;
 - b) **brevetti e altri diritti di proprietà industriali**;
 - c) **programmi informatici** esclusivamente connessi alle esigenze di automazione e gestione tecnica del ciclo produttivo nel quale vengono inseriti i nuovi investimenti. per un massimo del 15% della somma di tutte le altre voci di spesa inserite nel progetto;
 - d) **opere murarie ed impiantistiche** (elettriche e idrauliche) strettamente necessarie ai fini dell'installazione e del collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi. Tali spese saranno ammesse nel limite del 5% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili per la tipologia a).
Relativamente agli acquisti effettuati tramite locazione finanziaria ("leasing"), sarà applicato il disposto di cui all'art.19 lettera b) del D.P.R. 22/2018. Il contributo sarà pertanto erogato secondo la modalità di concessione tramite il concedente. Ai fini dell'ammissibilità delle relative spese, l'impresa dovrà stipulare contratti di locazione finanziaria unicamente con le società di leasing operanti sul territorio regionale ed iscritte all'art. 107 del D.Lgs. 385/93 ovvero all'Albo di cui all'art. 13 dello stesso Decreto e che abbiano sottoscritto apposita convenzione con la Regione Umbria. L'elenco delle società convenzionate, nonché il fac-simile di convenzione e relativa appendice contrattuale, sono reperibili all'indirizzo <http://www.regione.umbria.it/attivita-produttive-e-imprese/societa-di-leasing-convenzionate>.

Art. 7 – Spese escluse

1. In generale sono escluse dalle agevolazioni tutte le spese:
 - a) relative ad interventi avviati in data pari o anteriore alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni ovvero effettuate, a **qualsiasi titolo** (es.: ordini di acquisto, acconti, caparre, ed in generale qualsiasi documento giuridicamente vincolante) e **per qualsiasi importo**, in data pari o anteriore a quella di presentazione della domanda di ammissione al avviso. A tal fine farà fede la data di trasmissione della domanda di ammissione alle agevolazioni effettuata all'indirizzo <http://trasmissione.bandiregione.umbria.it>, secondo le modalità indicate al successivo art. 8.3 e risultante dalla ricevuta di avvenuta trasmissione.
 - b) regolate con modalità diverse da quelle previste dal successivo art. 17 comma 8;
 - c) effettuate in forma diversa dall'acquisto diretto e dalla locazione finanziaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo: comodato, affitto, prestito, permuta, etc.....);

⁶ La definizione di immobilizzazioni è quella di cui agli articoli 2424 e segg. C.C.

- d) non afferenti la sede operativa indicata nel progetto;
 - e) relative a rimborsi spese (vitto, alloggio, trasferimenti, ecc.);
 - f) relative ad imposte e tasse, interessi passivi, spese notarili, concessioni, collaudi ed oneri accessori (spese trasporto, spese bancarie tra cui spese e perdite di cambio ecc.);
 - g) relative a beni usati e/o a beni oggetto di *revamping*;
 - h) relative a progetti realizzati in economia od oggetto di autofatturazione;
 - i) relative a contratti di assistenza e/o manutenzione inerenti i beni oggetto dell'intervento;
 - j) relative a progetti di modifiche di routine o periodiche anche qualora tali interventi rappresentino miglioramenti;
 - k) relative alle normali spese di funzionamento e/o connesse ad attività ordinarie dell'impresa quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità;
 - l) relative ad interventi non direttamente funzionali al programma agevolabile e spese di adeguamento ad obblighi di legge o regolamenti;
 - m) sostenute per mera sostituzione di beni della stessa tipologia già esistenti ed utilizzati nel ciclo produttivo;
 - n) relative ad immobili e connesse opere murarie (acquisto, costruzione, ampliamento, ristrutturazione, ecc.) ad eccezione degli interventi edili ed impiantistici strettamente necessari all'installazione e al collegamento dei nuovi impianti produttivi e macchinari acquisiti di cui al precedente art. 6.2 comma 2 lettera d);
 - o) relative ad impianti tecnici generali (a titolo esemplificativo: impianto di riscaldamento e/o condizionamento, impianto idraulico, impianto elettrico generale ivi comprese le cabine elettriche, impianto videosorveglianza e/o antifurto);
 - p) relative a parti o componenti di macchine ed impianti che non possiedano il requisito della autonoma funzionalità in relazione all'uso produttivo, ad eccezione delle attrezzature ed utensili di prima dotazione necessari al funzionamento dei nuovi impianti/macchinari acquisiti di cui al precedente art. 6.1, comma 2 lettera a);
 - q) relative a tutti i mezzi, targati e non, destinati al trasporto di cose, merci, persone (a titolo esemplificativo autocarri, mezzi ad uso promiscuo, carrelli elevatori, transpallet, piattaforme elevatrici mobili);
 - r) relative a tutte le attrezzature utilizzabili per attività amministrative (a titolo esemplificativo: fotocopiatrici, telefax, calcolatrici, computer fissi e portatili, palmari, fotocamere, telecamere);
 - s) relative all'acquisto di hardware e software riconducibili in senso stretto a singole postazioni di lavoro (a titolo esemplificativo: pc desktop, portatili, palmari, video, modem, stampanti, programmi di office automation, sistemi operativi, antivirus, abbonamenti telefonici o adsl ecc.). Fanno eccezione i programmi informatici esclusivamente connessi alle esigenze di automazione e gestione tecnica del ciclo produttivo nel quale vengono inseriti i nuovi investimenti, purché tale connessione esclusiva sia adeguatamente argomentata nella domanda di ammissione alle agevolazioni.
 - t) relative a materiale di arredamento di qualsiasi categoria;
 - u) relative a materiale di consumo, anche riferito ai beni oggetto del contributo;
 - v) relative ad operazioni di *lease back* su beni già di proprietà della impresa richiedente;
 - w) relative a fornitura e/o installazione di impianti o macchinari qualora la stessa costituisca l'attività tipica dell'impresa come individuabile dalla visura camerale;
 - x) relative a spese in generale diverse da quelle ammissibili.
2. Sono inoltre escluse dalle agevolazioni le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria:

- a) dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati;
- b) da società con rapporti di partecipazione di qualunque tipo al capitale sociale dell'impresa (ivi inclusi rapporti di controllo e collegamento ex art. 2359 c.c.). In via di eccezione tali spese potranno essere ammissibili solo a condizione che il soggetto beneficiario documenti, tramite benchmark di mercato e almeno cinque preventivi, che tale soggetto (fisico o giuridico) sia unico fornitore nel mercato delle voci di spesa oggetto di fornitura;
- c) da società con rapporti di partnership che prevedono accordi tra più soggetti mirati ad ottenere gli stessi scopi (es. economici o sociali);
- d) da società nelle quali i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti entro il terzo grado, siano presenti nella compagine sociale o rivestano la qualifica di amministratori.

Art. 8 - Compilazione e invio delle domande di ammissione

1. Le domande di ammissione alle agevolazioni dovranno essere **comilate** esclusivamente mediante la piattaforma informatica <http://bandi.regione.umbria.it> e successivamente **inviate** alla Regione Umbria tramite accesso al portale <http://trasmissione.bandiregione.umbria.it> nei termini e secondo le modalità di seguito previste rispettivamente all'articolo 8.2 e 8.3.
Come precisato al successivo art. 8.3, ai fini della **validità legale** della domanda di contributo fa fede esclusivamente **l'invio telematico** effettuato sul portale <http://trasmissione.bandiregione.umbria.it>, momento in cui si determina la formale acquisizione della domanda al protocollo regionale. Pertanto **la sola compilazione della domanda** secondo le modalità di cui all'art. 8.2 **non costituisce presentazione della richiesta di agevolazione**.
2. La Regione Umbria si riserva la facoltà (con comunicazione del Dirigente responsabile) di sospendere o chiudere anticipatamente la procedura di presentazione delle domande a fronte di esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 8.1 – Registrazione dell'impresa a FED Umbria

1. Ai fini della redazione e presentazione della domanda di ammissione a contributo l'impresa dovrà disporre:
 - dell'accreditamento sul sistema FED Umbria effettuabile seguendo la procedura online riportata nell'*Allegato 5*;
 - di una marca da bollo da € 16,00;
 - di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata valido e funzionante;
 - del certificato di firma digitale del legale rappresentante, in corso di validità.

Art. 8.2 – Compilazione delle domande

1. La compilazione delle domande di ammissione a contributo potrà essere effettuata a partire dalle ore 10.00 del **27 novembre 2019** e fino alle ore 12:00:00,000000 del **16 gennaio 2020** utilizzando esclusivamente il servizio on line raggiungibile all'indirizzo <http://bandi.regione.umbria.it>.
2. Durante la compilazione della domanda di contributo dovranno essere inseriti, tramite upload nell'apposita sezione, i seguenti allegati:

- a) copia dei preventivi di spesa con descrizione analitica dei singoli beni e relativi importi;
 - b) *(se il progetto prevede un incremento occupazionale)* prospetto previsionale dell'incremento occupazionale (*Allegato 7*).
 - c) *(se l'impresa beneficiaria ha optato per il regime "de minimis")* dichiarazione de minimis da rendere secondo i modelli e le istruzioni di cui agli *Allegati 6a, 6b, 6c e 6/d*;
3. Si precisa che il prospetto previsionale dell'incremento occupazionale e la dichiarazione de minimis, prima dell'inserimento nell'apposita sezione, dovranno essere firmate digitalmente da parte del legale rappresentante dell'impresa dichiarante, con la conseguente generazione dei corrispondenti files con estensione .p7m. Il sistema non consentirà l'inserimento di documenti non firmati digitalmente e con estensione diversa dal .p7m.
4. Terminata la compilazione di tutte le maschere previste, nonché l'upload degli allegati, l'impresa dovrà:
- a. generare il modello di Domanda di ammissione comprensiva di Scheda tecnica di progetto (Modello A). La domanda conterrà l'indicazione degli allegati inseriti. Il contenuto di detto documento è fornito a titolo di fac-simile in allegato al presente avviso. Il modello originale generato dal sistema potrebbe differire nell'aspetto grafico;
 - b. firmare digitalmente il modello da parte del legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo, generando conseguentemente i corrispondenti files con estensione .p7m;
 - c. completare la fase di compilazione della domanda. A tal fine è necessario uploadare il file "Domanda di ammissione" firmato digitalmente, nell'apposita sezione del portale e successivamente cliccare sul pulsante "completa compilazione".

Con questa operazione la domanda diventa definitiva e pronta per il successivo invio. Il sistema rilascerà una **ricevuta di avvenuto completamento della fase di compilazione** contenente il codice identificativo domanda, il codice fiscale dell'impresa richiedente i benefici e il codice fiscale del soggetto compilatore. Tale ricevuta dovrà essere conservata ai fini del successivo invio della domanda stessa come descritto nel successivo art. 8.3.

5. Ai fini degli adempimenti fiscali previsti per la presentazione di istanze alla Pubblica Amministrazione, il soggetto richiedente dovrà inserire nel sistema di compilazione della domanda, nell'apposito campo, il numero seriale della marca da bollo da € 16,00. L'originale cartaceo della domanda di ammissione, con apposta la marca da bollo annullata, dovrà essere conservato a cura del richiedente i benefici, indipendentemente dall'esito della domanda, per almeno 5 anni successivi alla data di presentazione ed esibito a richiesta della Regione Umbria o delle autorità preposte. La Regione Umbria effettuerà un controllo sulle domande presentate al fine di verificare che una stessa marca da bollo non sia stata utilizzata per la presentazione di più di una domanda. Laddove si riscontrino irregolarità si provvederà a effettuare le dovute segnalazioni all'Agenzia delle Entrate.

Art. 8.3. – Invio delle domande di ammissione e termini

1. L'invio delle domande di ammissione potrà essere effettuato a partire dalle ore 10.00 del **12 dicembre 2019** e fino alle ore 12:00:00,000000 del **16 gennaio 2020** esclusivamente accedendo all'indirizzo <http://trasmissione.bandiregione.umbria.it> indicato nella ricevuta di avvenuto completamento della fase di compilazione.

Ai fini dell'invio il sistema richiederà l'inserimento dei dati contenuti nella suddetta ricevuta e più precisamente: codice identificativo domanda, codice fiscale dell'impresa richiedente i benefici e codice fiscale del soggetto compilatore.

Si precisa al riguardo che l'invio della domanda potrà essere effettuato anche da soggetto diverso dal compilatore purché accreditato sul sistema FED Umbria e in possesso dei dati di cui al comma precedente.

2. A seguito dell'invio verrà rilasciata la **ricevuta di avvenuta trasmissione** con indicate la data e l'ora di trasmissione che determinano l'ordine cronologico di presentazione delle domande secondo il quale - ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.Lgs. 123/98 e tenendo conto delle riserve territoriali/settoriali nonché dell'assegnazione di risorse a favore delle piccole imprese - sarà effettuata l'istruttoria delle richieste pervenute.
3. Nel sistema saranno successivamente resi disponibili il numero e la data di protocollazione della domanda di agevolazione presentata.
4. Ai fini della validità legale della domanda di contributo fa fede esclusivamente la trasmissione telematica effettuata sul portale <http://trasmissione.bandiregione.umbria.it> con le modalità previste dal presente articolo. Non saranno, pertanto, ritenute valide le domande di contributo trasmesse con modalità diverse (a mano, tramite PEC, tramite raccomandata, ecc.).
5. Costituiscono cause di esclusione:
 - a. la compilazione della Domanda di contributo con modalità diverse da quelle indicate all'art. 8.2;
 - b. l'upload sul sistema di una Domanda di ammissione compilata con modalità diverse da quelle indicate all'art. 8.2;
 - c. la mancata apposizione, sulla Domanda di ammissione, della firma digitale del legale rappresentante dell'impresa richiedente ovvero l'apposizione di firma digitale con certificato non valido;
 - d. l'apposizione sulla Domanda di ammissione della firma di soggetto diverso dal legale rappresentante;
 - e. la trasmissione della Domanda di ammissione con modalità diverse da quelle indicate in tale articolo;
 - f. la trasmissione di una Domanda di ammissione contenente dati diversi da quelli presenti sul sistema di compilazione della domanda.
6. Alla stessa impresa non è consentito presentare più domande di agevolazione ancorché relative a differenti tipologie di spesa. Nel caso di domande di agevolazione multiple sarà presa in considerazione la prima domanda inviata. Nel caso in cui un'impresa, nei termini di cui all'art. 8.3, decida di inviare una nuova domanda in sostituzione della precedente, dovrà preventivamente inviare la rinuncia alla precedente domanda tramite PEC all'indirizzo direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it.

Art. 8.4 – Assistenza tecnica alla compilazione e invio delle domande e responsabilità

1. L'assistenza tecnica di Umbria Digitale s.c.a.r.l. è attiva dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle ore 13.30 e dalle 14.40 alle ore 17.00, il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00, sabato e festivi esclusi. Per richiedere l'attivazione del servizio contattare il Service Desk (n.ro verde 848.88.33.66 oppure 075.5027999 – email servicedesk@umbriadigitale.it).
2. Le risposte alle richieste di assistenza tecnica di Umbria Digitale s.c.a.r.l. saranno fornite entro i cinque giorni lavorativi al ricevimento delle stesse e in orario d'ufficio compatibilmente con le esigenze di servizio della struttura competente. Nei cinque giorni precedenti il termine finale previsto per la trasmissione delle domande non si garantisce la risposta alle richieste di assistenza tecnica per la compilazione delle stesse in tempo utile per la loro trasmissione.

3. L'amministrazione regionale, esclusivamente in caso di eventuale interruzione del servizio di compilazione e trasmissione online della domanda, dovuto a malfunzionamento del server della Regione Umbria, provvederà a prolungare il servizio medesimo per un tempo equivalente a quello dell'eventuale interruzione, dando puntuale informazione sul sito www.regione.umbria.it e all'indirizzo <http://bandi.regione.umbria.it> dell'orario di riavvio del servizio e dell'eventuale prolungamento del medesimo. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti, senza obbligo di ulteriori comunicazioni da parte del Servizio Sviluppo e Competitività delle Imprese. La Regione non procederà a prolungamenti dovuti a malfunzionamenti diversi da quelli sopra indicati.

Art. 9 – Istruttoria formale e valutazione dei progetti

1. La procedura di selezione delle domande sarà effettuata tramite una procedura valutativa a sportello ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 123/98 e s.m.i..
2. Le domande di ammissione alle agevolazioni saranno avviate in istruttoria secondo l'ordine di presentazione delle stesse e tenendo conto delle riserve territoriali/settoriali nonché dell'assegnazione di risorse a favore delle piccole imprese. Alle imprese interessate, sarà comunicato l'avvio del procedimento nel rispetto di quanto indicato al successivo articolo 22.
3. Le richieste di agevolazione pervenute saranno sottoposte a una prima **istruttoria formale** tesa a verificare:
 - a) la ricevibilità ovvero compilazione e inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dal presente Avviso e regolarità della stessa;
 - b) l'ammissibilità formale della domanda ovvero la sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti artt. 3 e 4;. I requisiti soggettivi previsti nell'art. 3, dichiarati ai sensi dell'art. 38, comma 2 in combinato disposto con gli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 saranno oggetto di controlli a campione effettuati dai funzionari del Servizio sviluppo e Competitività delle Imprese;
 - c) la completezza della documentazione presentata e la necessità di eventuali integrazioni da richiedere;
4. Nel caso in cui l'istruttoria formale abbia esito positivo il progetto verrà presentato per la fase di **valutazione** al Comitato Tecnico di Valutazione (C.T.V.) appositamente istituito con determinazione direttoriale. Il CTV provvederà a:
 - assegnare il punteggio a ogni singolo programma d'investimento in base a quanto previsto nell'art.10.
 - determinare le spese ammissibili a contributo valutando la congruità e la coerenza delle stesse, operando se del caso anche eventuali decurtazioni/riduzioni;
5. Ai fini della ammissibilità ai benefici il programma di investimenti dovrà conseguire un punteggio pari o superiore a 40 punti. Inoltre, come già indicato al precedente art. 6, comma 4, l'ammontare complessivo delle spese ritenute ammissibili a seguito della valutazione effettuata non potrà risultare inferiore ad € 50.000,00. Qualora quindi il programma consegua un punteggio inferiore a 40 punti ovvero l'ammontare complessivo delle spese ritenute ammissibili a seguito di valutazione risulti inferiore ad € 50.000,00 il progetto verrà escluso dai benefici.
6. In caso di valutazione positiva del progetto verrà adottata apposita Determinazione Dirigenziale di concessione del contributo spettante e ne sarà data comunicazione formale all'impresa beneficiaria.
7. Si precisa che la suddetta concessione è condizionata all'acquisizione:
 - a) del DURC regolare dell'impresa, ai sensi art. 31 DL 21/06/2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9/8/2013 n. 98.
 - b) della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del decreto legislativo n.159 del 6 settembre 2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” così come modificato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161;

8. L'impresa beneficiaria dovrà confermare la volontà di attuare l'intervento agevolato entro i 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento della comunicazione di concessione, secondo le modalità ivi specificate.
9. Nel caso in cui in sede di istruttoria formale o di valutazione vengano ravvisati motivi di non ammissibilità o di esclusione delle domande presentate, le imprese proponenti, riceveranno formale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i..

Art. 9.1 – Richieste di integrazioni

1. Nel corso delle fasi di istruttoria formale e valutazione potranno essere richieste all'impresa, tramite PEC, eventuali integrazioni alla domanda presentata e le relative informazioni/documenti dovranno essere inviati a cura della stessa nel **termine perentorio di 15 (quindici) giorni** dalla data di ricevimento della richiesta.
2. La mancata risposta entro il termine suddetto comporterà:
 - l'esclusione della relativa domanda dai benefici, qualora le informazioni o i documenti richiesti siano essenziali ai fini dell'ammissibilità della stessa;
 - la non assegnazione del corrispondente punteggio, qualora le informazioni o i documenti medesimi siano funzionali all'attribuzione dello stesso.

Art. 10 – Attribuzione dei punteggi

1. Per ciascun progetto il C.T.V. attribuisce il punteggio sulla base dei dati indicati e delle dichiarazioni fornite nella domanda di contributo (comprensiva di scheda tecnica), eventualmente integrati sulla base di quanto richiesto formalmente all'impresa in sede di istruttoria.
2. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100. L'investimento sarà ritenuto ammissibile qualora il punteggio sia pari o superiore a 40.
3. La valutazione dei progetti presentati sarà effettuata in base ai **criteri** di seguito illustrati.

a) Incremento occupazionale. (Punteggio massimo: 20)

L'incremento occupazionale è riferito ai dipendenti attivati presso la sede operativa individuata come sede del programma di intervento ed è dato dalla differenza dei dipendenti rilevati alla data di presentazione della richiesta di saldo del contributo, rispetto al numero degli occupati nella medesima sede rilevati alla data di presentazione della domanda.

A tal fine sono considerati occupati i soli dipendenti assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o part-time e rilevati attraverso il modello UNIEMENS effettuata ai sensi dell'art. art.44 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito in legge dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

Non saranno, inoltre, considerati gli incrementi occupazionali derivanti da meri trasferimenti di personale proveniente da una diversa sede operativa della stessa impresa.

Si precisa al riguardo che, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legge 12 luglio 2018 n. 87 convertito con Legge 9 agosto 2018, n. 96, l'incremento occupazionale degli addetti all'unità produttiva interessata dall'investimento deve essere mantenuto per i cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimenti.

TIPOLOGIA DI IMPRESA	Piccola impresa (occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o totale di bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro)		Media impresa (occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo inferiore a 50 milioni e/o totale di bilancio annuo inferiore a 43 milioni di euro)			
	1	2 - più di 2	1	2	3	4 - più di 4
INCREMENTO OCCUPAZIONALE	1	2 - più di 2	1	2	3	4 - più di 4
PUNTEGGIO	10	20	5	10	15	20

b) rilevanza patrimoniale dell'investimento. (Punteggio massimo: 18)

Il valore assunto dall'indicatore è dato dal rapporto tra il valore dei nuovi investimenti previsti dal programma ed ammissibili e gli investimenti totali, intesi come valore complessivo risultante dalla somma degli investimenti nuovi e di quelli netti preesistenti⁷. Il risultato viene moltiplicato per 18, con arrotondamento alla terza cifra decimale, con un massimo assegnabile di punti 18.

c) innovatività dell'investimento. (Punteggio massimo: 50)

L'investimento innovativo proposto dall'impresa richiedente verrà valutato nella sua interezza attraverso l'*Indice di innovatività*; tale indice misura il contenuto innovativo dell'investimento e potrà assumere un valore compreso tra 0 ed 1. Qualora il valore attribuito a tale indice sia pari a 0 il progetto verrà escluso.

L'attribuzione del punteggio sarà effettuata tenendo in considerazione le specifiche di seguito riportate:

Il progetto evidenzia elevata innovazione di prodotto e di processo	1
Il progetto evidenzia elevata innovazione di prodotto o di processo	0,9
Il progetto evidenzia buona innovazione di prodotto e di processo	0,8
Il progetto evidenzia buona innovazione di prodotto o di processo	0,7
Il progetto evidenzia discreta innovazione di prodotto o di processo	0,6
Il progetto evidenzia adeguata innovazione di prodotto o di processo	0,4
Il progetto non evidenzia alcuna innovazione di prodotto o di processo	0

Il valore dell'indice così determinato sarà moltiplicato per 50.

L'assegnazione del punteggio verrà effettuata tenendo conto dell'impatto prodotto dagli investimenti acquisiti in termini di accrescimento della frontiera tecnologica aziendale tenendo in particolare riferimento in ordine di rilevanza:

⁷ Per investimenti netti preesistenti si intende il valore totale delle immobilizzazioni materiali ed immateriali al netto degli ammortamenti fiscalmente riconosciuti alla data del 31/12/2018. Per quanto concerne gli investimenti effettuati prima del 31/12/2018 tramite locazione finanziaria gli stessi dovranno essere inseriti nel valore degli investimenti netti preesistenti. In questo caso l'importo da considerare tra gli investimenti netti preesistenti dovrà essere pari al prezzo del bene, fatturato dal fornitore alla società di leasing, ridotto di un importo pari a detto valore del bene diviso per il numero dei canoni di leasing previsti dal contratto, comprensivi dell'eventuale maxi - canone iniziale, e moltiplicato per il numero dei canoni pagati fino alla data del 31/12/2018.

Nel caso di imprese costituite in data successiva all'1/01/2019 il valore dell'indicatore sarà convenzionalmente attribuito in misura pari a punti 5.

Sono in ogni caso escluse dal computo degli investimenti preesistenti le immobilizzazioni di cui al punto B.I.5. e al punto B.III dell'art. 2424 C.C.

Ai fini del calcolo degli investimenti netti preesistenti farà fede esclusivamente il dato riportato nell'apposita sezione della scheda tecnica, anche riscontrabile in sede di rendicontazione con ogni documentazione fiscale e/o contabile ufficiale (bilanci, dichiarazioni dei redditi, libro cespiti ammortizzabili, ecc.) riferita alla data del 31/12/2018.

- miglioramento qualitativo e/o quantitativo di prodotto e/o di processo;
- aumento della produttività e/o riduzione dei costi;
- ampliamento della gamma dei prodotti;
- impatto sul mercato;
- possesso/rilascio di un brevetto;
- industrializzazione del risultato di un progetto di ricerca e sviluppo e che tale attività sia evidenziata nel bilancio aziendale e dai relativi allegati;
- correlazione del programma di investimento alle linee di intervento definite nell'ambito del piano nazionale industria 4.0.

d) **Coerenza con la RIS 3** (*Punteggio massimo: 8*)

Per essere ammessa a contributo l'idea progettuale presentata dovrà essere **coerente** con una delle **aree di specializzazione** individuate nella Strategia RIS3 dell'Umbria, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 888 del 16/07/2014 (RIS3), e successivamente aggiornata dai contenuti della D.G.R. n. 1481 del 20/12/2018 e convalidata dalla Commissione Europea con nota Ares(2019)2354805 - 03/04/2019.

Tale documento risulta reperibile al link:
http://www.regione.umbria.it/displaydoc?p_p_id=110_INSTANCE_5GZTrBDKfga8&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&110_INSTANCE_5GZTrBDKfga8_struts_action=%2Fdocument_library_display%2Fview_file_entry&110_INSTANCE_5GZTrBDKfga8_fileEntryId=16781348

Le aree di specializzazione individuate nella RIS 3 sono:

- Made in Italy Design Creatività
- Fabbrica intelligente (inclusiva dell'Aerospazio)
- Energia e ambiente
- Chimica Verde
- Agrifood
- Salute
- Smart secure and inclusive Communities

Nell'*Allegato 8* si riportano le aree di specializzazione e le relative traiettorie tecnologiche individuate nella RIS3 Umbria aggiornata come indicato al comma precedente.

Il punteggio sarà assegnato a seconda che la coerenza con la RIS 3 sia ritenuta alta (8 punti), media (6 punti), bassa (4 punti).

Qualora non venga riscontrata alcuna coerenza con la Strategia RIS 3 il progetto verrà escluso.

e) **Prevalente conduzione femminile dell'impresa** (*Punteggio attribuito:2*)

Per imprese a prevalente composizione femminile si intendono, a norma dell'art. 53 del D. Lgs. n.198/2006, le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne.

f) **Impatto in termini di tutela ambientale** (*Punteggio attribuito:2*)

Ai fini dell'attribuzione di tale punteggio si considera l'acquisizione o il possesso da parte dell'impresa beneficiaria di una delle seguenti certificazioni: EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001.

La certificazione in oggetto dovrà risultare in corso di validità alla data di rendicontazione dell'intervento agevolato.

Art. 11 – Ordine di istruttoria

1. Le istanze pervenute entro il termine fissato all'articolo 8.3 saranno istruite - fino ad esaurimento delle risorse disponibili assegnate ad ogni riserva territoriale/settoriale e alla dotazione generale - secondo l'ordine cronologico determinato in base alla data e ora di trasmissione della domanda di ammissione effettuata all'indirizzo <http://trasmissione.bandiregione.umbria.it>. nonché tenuto conto dell'assegnazione del 60% delle risorse a favore delle piccole imprese di cui all'art. 2, comma 7.
2. L'elenco sarà approvato con Determinazione Dirigenziale e pubblicato sul sito istituzionale all'indirizzo <http://www.regione.umbria.it/attivita-produttive-e-imprese>.

Art. 12 – Tempi di realizzazione del progetto

1. Le imprese ammesse e finanziate riceveranno comunicazione con il dettaglio delle spese ammesse e del contributo riconosciuto contestualmente al modulo di accettazione del contributo concesso. Quest'ultimo dovrà essere reinviato al Servizio Sviluppo e Competitività delle Imprese, ai sensi dell'art. 9 comma 8, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.
2. L'intero progetto dovrà essere realizzato, coerentemente a quanto esposto nella scheda tecnica, entro il termine di **6 (sei) mesi** dalla data di ricezione da parte dell'impresa beneficiaria della comunicazione, effettuata via PEC, di concessione del contributo di cui al precedente art.9, comma 6 (**termine ultimo di attuazione**).
3. La Rendicontazione finale di spesa andrà presentata, secondo le modalità di cui al successivo art.16.2 entro il **30 giorni successivi (termine ultimo presentazione rendicontazione spese)**.
4. L'incremento occupazionale nonché l'acquisizione delle eventuali certificazioni ambientali che hanno contribuito all'attribuzione del punteggio dovranno essere realizzati entro il suddetto termine ultimo di rendicontazione.

Art. 13 – Variazioni e proroghe del programma di investimenti

1. Le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare eventuali variazioni al programma di investimenti, rese necessarie per sopravvenute esigenze, dandone preventiva comunicazione al Servizio Sviluppo e competitività delle imprese a mezzo PEC direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it. fino a 30 giorni prima del termine ultimo di realizzazione del progetto.
2. Nel caso di modifiche relative esclusivamente al fornitore e/o alla modalità di acquisizione (dalla locazione finanziaria all'acquisto diretto o viceversa), per uno o più dei beni previsti ed approvati nel programma di interventi, decorsi 20 giorni dalla richiesta, le variazioni devono intendersi accolte, salvo l'invio di specifiche osservazioni da parte del Servizio Sviluppo e Competitività delle imprese.
3. Rimane comunque non autorizzabile la modifica della modalità di acquisizione dall'acquisto diretto alla locazione finanziaria dopo l'erogazione dell'anticipo di cui al successivo articolo 16.1.
4. Le variazioni diverse da quelle di cui al precedente comma 2 dovranno essere accompagnate dai relativi preventivi di spesa e da uno schema riepilogativo nel quale siano riportate le voci di spesa interessate dalla variazione, il valore ammesso in valutazione per le stesse e il valore variato. Le stesse dovranno essere adeguatamente motivate e argomentate, evidenziando - sia in termini tecnologici che di ammontare della spesa - le modifiche previste rispetto al progetto originariamente ammesso a contributo. In ogni caso dovranno rimanere inalterati gli obiettivi e le finalità originari e dovrà essere comunque garantito il mantenimento:

- della coerenza progettuale su cui è stata effettuata la valutazione iniziale;
 - del punteggio minimo previsto dal precedente art. 10, comma 2.
 - dei limiti minimi di spesa ammissibile, di cui al precedente art. 6, comma 4;
5. Le variazioni autorizzate non potranno comunque determinare variazioni in aumento del contributo concesso.
 6. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di convocare il C.T.V. al fine della approvazione delle modifiche presentate al progetto.
 7. È prevista la possibilità di chiedere una proroga per l'attuazione del progetto agevolato per un periodo massimo di 6 mesi. La richiesta, debitamente motivata, deve essere inviata al Servizio Sviluppo e competitività delle imprese a mezzo PEC direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it entro la scadenza del termine originariamente previsto per l'attuazione.

Art. 14 – Operazioni straordinarie di impresa

1. Qualora l'impresa beneficiaria effettui un'operazione straordinaria di impresa, deve darne immediata comunicazione a mezzo PEC direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it al Servizio Sviluppo e Competitività delle Imprese inviando la relativa documentazione, pena l'avvio del procedimento di revoca del contributo concesso.
2. Il Servizio Sviluppo e Competitività delle Imprese valuterà la compatibilità dell'operazione straordinaria con i requisiti richiesti dal presente avviso ai fini dell'ammissibilità del progetto e il rispetto della stabilità dell'operazione ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) n.1303/2013, per confermare il contributo concesso.
3. Il Servizio Sviluppo e Competitività delle Imprese potrà richiedere all'impresa eventuali integrazioni alla documentazione presentata, e le relative informazioni/documenti dovranno essere inviati a cura dell'impresa nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta. La mancata risposta entro il termine suddetto comporterà l'avvio del procedimento di revoca del contributo concesso.

Art. 15 - Rinunce al contributo

1. Il beneficiario del contributo, nel caso si verifichi qualsiasi impedimento che non consenta di portare a conclusione l'intervento finanziato, è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione il sorgere di tale impedimento e a presentare una formale dichiarazione di rinuncia al contributo stesso. Tale comunicazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, dovrà essere inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it.

Art. 16 - Erogazione del contributo

1. La presentazione della documentazione necessaria ai fini dell'ottenimento dell'anticipo e del saldo del contributo deve essere obbligatoriamente effettuata utilizzando la procedura informatica disponibile nel sistema <http://smg2014.regione.umbria.it/home>.
2. Per poter utilizzare il sistema è necessario che il richiedente si registri quale persona fisica accedendo all'indirizzo <http://smg2014.regione.umbria.it/home> e segua le istruzioni operative accessibili dalla Home cliccando sul link "Modalità di registrazione", richiedere l'abilitazione per l'Avviso a sostegno degli investimenti innovativi 2019.

3. Nella pagina iniziale del sistema informatico sarà disponibile anche la guida operativa nel quale sono illustrate le modalità di rendicontazione delle spese e il loro inserimento nella piattaforma informatica.
4. Non sarà considerata ricevibile la documentazione (per anticipo o saldo) presentata con modalità diverse da quanto previsto al comma 1.

Art. 16.1 – Erogazione anticipo del contributo

1. L'impresa beneficiaria per ottenere un anticipo del 40% del contributo concesso, dovrà utilizzare la citata procedura informatica, allegando copia della polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, rilasciata da soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art. 13 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ovvero all'Elenco Isvap, della durata di quarantadue mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della polizza, redatta secondo lo schema di cui all'*Allegato 9*.
2. Successivamente all'invio della suddetta documentazione attraverso il sistema informatico, l'impresa dovrà inviare tramite raccomandata AR l'originale della polizza fideiussoria di cui al comma 1 al seguente indirizzo: Regione Umbria –Direzione regionale Attività Produttive. Lavoro, Formazione e Istruzione – Servizio Sviluppo e Competitività delle Imprese - Via Mario Angeloni n. 61 - 06124 Perugia.
3. L'anticipo sul contributo spettante verrà erogato a seguito della positiva verifica della documentazione prodotta. L'accettazione della polizza fideiussoria è condizionata all'accertamento dei requisiti del soggetto fideiussore di cui al precedente comma, alla verifica che il soggetto fideiussore non risulti inadempiente rispetto a precedenti obblighi assunti nei confronti della Regione Umbria e al riscontro della sua emissione.
4. Si precisa che l'anticipo non è concedibile in relazione alle spese effettuate tramite lo strumento della locazione finanziaria ("leasing").
5. Si precisa inoltre che la suddetta erogazione è condizionata all'acquisizione: della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del decreto legislativo n.159 del 6 settembre 2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" così come modificato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161;

Art. 16.2 – Erogazione saldo del contributo

1. Per ottenere il saldo del contributo spettante, l'impresa beneficiaria dovrà presentare l'intera documentazione rendicontativa, di cui al successivo art. 17 comma 6, entro i 30 giorni successivi al termine ultimo di attuazione del progetto agevolato, utilizzando esclusivamente la citata procedura informatica.
2. L'ammontare del contributo a saldo sarà calcolato, una volta accertata la congruità della dichiarazione finale di spesa e della relativa documentazione, detraendo dall'ammontare del contributo spettante all'impresa l'importo dell'anticipo eventualmente erogato.

Art. 17 – Rendicontazione del progetto

1. La documentazione pervenuta secondo le modalità di cui all'articolo precedente, verrà esaminata al fine di consentire la verifica dell'attuazione del progetto, anche in conformità con quanto previsto dalla rilevante normativa comunitaria in tema di controlli di I livello.

2. La rendicontazione del progetto dovrà evidenziare la realizzazione di tutti gli aspetti previsti dal progetto iniziale che hanno contribuito all'assegnazione del punteggio. A tal fine si procederà al ricalcolo del punteggio assegnato in termini di:

- incremento occupazionale;
- rilevanza patrimoniale dell'investimento;
- prevalente conduzione femminile dell'impresa;
- impatto positivo ai fini della tutela ambientale.

Il contributo concesso sarà totalmente revocato qualora a seguito della suddetta verifica e ricalcolo, il punteggio risulti inferiore al punteggio minimo ammissibile pari a 40.

3. Fermo restando quanto indicato al comma precedente, è consentita la rendicontazione di un ammontare di spesa ammissibile inferiore a quella ammessa purché pari ad almeno il 70% (settanta) della stessa e per un importo minimo non inferiore ad € 50.000,00.

4. Il contributo effettivamente spettante verrà determinato sulla base dei titoli di spesa rendicontati e ritenuti ammissibili e dei relativi pagamenti.

5. L'incremento occupazionale sarà calcolato determinando la differenza tra il numero degli occupati attivati presso la sede operativa individuata come sede del programma di intervento, rilevati alla data di presentazione della richiesta di saldo del contributo, rispetto al numero degli occupati della medesima sede rilevati alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.

A tal fine sono considerati occupati i soli dipendenti assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o part-time e rilevati attraverso il modello UNIEMENS effettuata ai sensi dell'art. art.44 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito in legge dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

Non saranno, inoltre, considerati gli incrementi occupazionali derivanti da meri trasferimenti di personale proveniente da una diversa sede operativa della stessa impresa.

6. Entro il termine ultimo di rendicontazione l'impresa dovrà presentare la seguente **documentazione di rendicontazione**:

- **Verbale di collaudo** tecnico relativo ai beni oggetto del programma di intervento, redatto, secondo lo schema di cui all'*Allegato 10*, da un tecnico iscritto all'Albo con adeguate competenze tecniche in materia e che fornisca garanzia di imparzialità. Tale verbale dovrà essere firmato digitalmente dal tecnico incaricato.
- **Modelli UNIEMENS** dell'art. art.44 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito in legge dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 ed eventuale ulteriore documentazione a dimostrazione della sede operativa nella quale l'incremento stesso è stato realizzato (*in caso di incremento occupazionale*);
- nel caso di acquisto di beni strumentali in **leasing** è necessario presentare:
 - a) Documentazione che abilita il soggetto a rappresentare la società di leasing;
 - b) Appendice al contratto di locazione finanziaria;
 - c) Dichiarazione redatta dalla società di leasing relativa ai canoni già pagati;
 - d) Verbale di consegna dei beni;
 - e) Documento giustificativo della spesa, nel rispetto della normativa vigente;
 - f) Documentazione che attesti l'effettiva quietanza di pagamento.

Documentazione giustificativa della spesa come segue:

- a) strumenti, attrezzature, macchinari, hardware e software: documento di trasporto (DDT), titoli di spesa e relativa documentazione giustificativa del pagamento;
- b) brevetti e altri diritti di proprietà industriali: copia attestato di concessione o copia della domanda di richiesta del brevetto, titoli di spesa e relativa documentazione giustificativa del pagamento;
- c) opere murarie ed impiantistiche (elettriche e idrauliche): titoli di spesa e relativa documentazione giustificativa del pagamento e contabilizzazione in bilancio.

7. Le suddette spese verranno considerate ammissibili se effettuate in data successiva all'invio della domanda di ammissione all'avviso ed entro il termine ultimo di attuazione del progetto di cui al precedente art.12.
8. Le quietanze delle spese dovranno essere effettuate esclusivamente e per l'intero importo attraverso bonifico bancario, Ri.ba. o carta di credito aziendale (con esclusione, quindi, dell'utilizzo di carte di credito personali di titolari/soci/legali rappresentanti),(ogni modalità dovrà essere).

La causale di detti giustificativi dovrà riportare l'indicazione degli estremi del titolo di spesa cui il pagamento si riferisce (numero e data della fattura associata). In tutti i casi occorre produrre copia dell'estratto conto corrente intestato all'impresa beneficiaria da cui risulti l'addebito.

In particolare in caso di utilizzo della carta di credito aziendale, al fine di dimostrare l'effettivo e definitivo esborso finanziario da parte del beneficiario, è necessario produrre:

1. copia dell'estratto conto della carta di credito aziendale (presumibilmente mensile);
2. copia dell'estratto conto bancario (presumibilmente del mese successivo) da cui risulti l'addebito, nel c/c intestato all'impresa beneficiaria, del "rimborso a saldo" delle spese/pagamenti effettuati tramite carta di credito nel mese precedente.

Saranno esclusi dalle agevolazioni gli importi pagati con modalità diverse da quelle sopra elencate e, in particolare, gli importi regolati per contanti ovvero attraverso cessione di beni usati o compensazioni di qualsiasi genere tra l'impresa e il soggetto fornitore. Le quietanze effettuate parzialmente con modalità non ammissibili comporteranno l'inammissibilità dell'intera spesa

Si precisa che - per esigenze di tracciabilità e al fine di assicurare la corrispondenza fra le somme pagate da parte del beneficiario e le spese ammissibili relative ad una determinata operazione - **tutti i titoli di spesa rendicontati** all'interno del progetto **dovranno contenere obbligatoriamente il CUP del progetto e il riferimento al presente Avviso.**

9. Il Servizio Sviluppo e Competitività delle Imprese competente per l'istruttoria potrà richiedere all'impresa, per il tramite del sistema informatico, eventuali integrazioni alla documentazione rendicontativa presentata per l'ottenimento del saldo del contributo. Le relative informazioni/documenti dovranno essere inviati, tramite il medesimo sistema informatico, a cura dell'impresa nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 18 - Divieto di cumulo

1. Le agevolazioni concesse non sono cumulabili con altre provvidenze comunitarie, nazionali, regionali o comunali richieste per lo stesso progetto, ad eccezione del caso di agevolazioni fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità su tutto il territorio nazionale.
2. Nel caso di aiuto concesso in regime de minimis lo stesso è cumulabile con le agevolazioni concesse da Fondi Pubblici di Garanzia operanti in regime de minimis nel rispetto del divieto di cumulo di aiuti fissato ai sensi del Reg. 1407/2013.
3. Nel caso di aiuto concesso in regime ordinario ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i. il cumulo delle agevolazioni derivante dall'intervento di fondi pubblici di garanzia, è consentito nei limiti delle relative intensità massime di aiuto previste.

Art. 19 – Obblighi per i beneficiari

1. Le imprese richiedenti i benefici ovvero ammesse a contributo, oltre a tutto quanto già previsto, sono tenute a:
 - a. fornire tutte le informazioni che il competente Servizio dovesse ritenere utili, ivi comprese quelle eventualmente necessarie alla verifica di dichiarazioni sostitutive precedentemente rese (DPR 445/2000), entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta effettuata tramite PEC. Trascorso inutilmente il termine indicato, l'impresa, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, sarà dichiarata decaduta dai benefici;
 - b. utilizzare il contributo per le finalità in ordine alle quali è stato concesso;
 - c. utilizzare i beni oggetto dell'intervento agevolato in via esclusiva nella sede operativa dell'impresa ubicata nel territorio regionale ed individuata quale sede di attuazione dell'intervento agevolato;
 - d. registrare i beni oggetto dell'investimento nel libro cespiti nel rispetto della normativa vigente in materia;
 - e. garantire il mantenimento dei requisiti di ammissibilità alle agevolazioni previsti agli artt. 3 e 4 del presente Avviso;
 - f. assicurare la stabilità delle operazioni in conformità con quanto disposto dall'art. 71, comma 1 del Reg. (UE) n. 1303/2013 ed in particolare non potrà cedere, alienare o distrarre dall'uso produttivo, né utilizzare per finalità diverse da quelle previste in fase di ammissione, i beni materiali ed immateriali per i quali è stato concesso il contributo entro i cinque anni dal pagamento finale al beneficiario. In deroga a tale disposizione sopra l'impresa potrà procedere alla sostituzione dei beni acquistati o acquisiti con altri beni aventi analoga funzionalità solo previa autorizzazione della Regione Umbria. Ai sensi di quanto previsto dal comma 4 del medesimo art. 71 la suddetta norma non si applica ad operazioni per le quali si verifichi la cessazione dell'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.
Nella sola ipotesi in cui l'impresa beneficiaria delle agevolazioni abbia dichiarato e realizzato un incremento occupazionale la stessa resta sottoposta al disposto di cui all'art. 6 del Decreto Legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito con Legge 9 agosto 2018, n. 96. In tal caso l'incremento occupazionale degli addetti all'unità produttiva interessata dall'investimento deve essere mantenuto per i cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimenti. Il mancato adempimento comporterà la revoca dell'intero contributo qualora l'incremento sia stato determinante ai fini del raggiungimento del punteggio minimo previsto dall'avviso e della concessione/erogazione del contributo.
 - g. curare la conservazione della documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto separata dagli altri atti amministrativi dell'impresa e a renderla accessibile senza limitazioni al controllo e ispezioni ai funzionari incaricati dalle autorità regionali, nazionali o comunitarie. Ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, detta documentazione deve essere mantenuta per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. La data di decorrenza di tale termine sarà comunicata al beneficiario. Il termine è sospeso in caso di procedimento giudiziario o su domanda motivata della Commissione Europea;
 - h. adempiere agli obblighi di informazione di propria competenza di cui all'Allegato XII "Informazioni e comunicazioni sul sostegno fornito dai fondi" punto 2.2 secondo quanto disposto dall'art.115, comma 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e nello specifico l'impresa beneficiaria dovrà:
 - inserire una breve descrizione dell'operazione in italiano ed in inglese (finalità e risultati evidenziando il sostegno finanziario ricevuto) sul proprio sito web, ove questo esista;
 - curare l'affissione di almeno un poster (formato minimo A3) all'interno della propria struttura con le informazioni sul progetto e sul sostegno finanziario (esempi disponibili sul sito internet <http://www.regione.umbria.it/programmazione-fesr/beneficiari-finali>).

- inserire in qualsiasi documento o materiale di diffusione presso il pubblico indicazioni da cui risulti il finanziamento del FESR, l'emblema dell'Unione, della Repubblica Italiana e della Regione Umbria (esempi disponibili sul sito internet <http://www.regione.umbria.it/programmazione-fesr/beneficiari-finali>).
 - i. consentire in ogni fase del procedimento controlli ed ispezioni sull'iniziativa agevolata da parte della Regione Umbria e di organismi statali o europei competenti in materia, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli investimenti finanziati;
 - j. rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro e le disposizioni fiscali vigenti;
3. Qualora non vengano rispettati i suddetti vincoli si procederà alla revoca del contributo concesso, ai sensi degli articoli successivi.

Art. 20 – Controlli in loco

1. Gli interventi finanziati saranno soggetti a verifica mediante controlli in loco disposti dalla Regione ai sensi dell'art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/13 e dall'Unione Europea ed effettuati da funzionari regionali eventualmente coadiuvati da esperti di volta in volta individuati a seconda del tipo di progetto interessato. Tali controlli potranno essere effettuati, sia a supporto della attività istruttoria, sia successivamente alle fasi di ammissione e/o erogazione dei contributi. Gli stessi saranno effettuati sia su base campionaria, sia per casi specifici, previa idonea e tempestiva comunicazione all'impresa beneficiaria oggetto di verifica, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia.
2. Con precipuo riferimento ai controlli effettuati successivamente alla erogazione dei contributi, gli stessi potranno essere effettuati su base campionaria dai funzionari della Regione ai sensi degli artt. 125 e 127 del Reg. (UE) n. 1303/13 o disposti dai servizi della Commissione europea o dalla Corte dei Conti europea. Tali controlli saranno finalizzati anche alla verifica del rispetto degli obblighi indicati nell'art. 19 e seguenti, nonché del rispetto della stabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
3. Ulteriori controlli possono essere disposti a discrezione anche dalla Guardia di finanza territoriale nell'ambito dei controlli obbligatori sull'utilizzo dei Fondi strutturali.

Art. 21 – Revoca e recupero delle somme erogate

1. Oltre ai casi già indicati nei precedenti articoli, il procedimento di revoca del contributo verrà avviato ogni qualvolta, a seguito di accertamenti e verifiche, si riscontrino una o più delle seguenti situazioni:
 - a) dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti;
 - b) irregolarità della documentazione di spesa presentata;
 - c) mancanza dei requisiti relativi all'ammissibilità delle spese;
 - d) mancato rispetto degli obblighi indicati al precedente art. 19;
 - e) accertamento, successivamente alla concessione/erogazione del contributo, di una dimensione aziendale diversa da quella dichiarata;
 - f) acquisizione di una documentazione antimafia interdittiva ex articolo 84 del decreto legislativo n.159 del 6 settembre 2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" così come modificato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161;

2. Qualora siano già state effettuate erogazioni, a titolo di anticipo e/o saldo del contributo, si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite dall'impresa, maggiorate degli interessi maturati al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) vigente alla data della loro erogazione – maggiorato di cinque punti - per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo riaccredito alla Regione Umbria.

Art. 22 – Tempi e fasi del Procedimento

1. L'unità organizzativa alla quale è attribuito il procedimento è Regione Umbria – Direzione regionale Salute, Welfare, Sviluppo economico, Istruzione, Università, diritto allo studio - Servizio Sviluppo e Competitività delle Imprese - Via Mario Angeloni n. 61 - 06124 Perugia. Indirizzo PEC: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it
2. Responsabile del procedimento: Daniela Toccacelo tel 075 5045737 e-mail dtoccacelo@regione.umbria.it
Responsabile dell'istruttoria: Melissa Paoletti, tel. 075 5045717 e-mail: mpaoletti@regione.umbria.it
3. Per **richiesta informazioni** è possibile contattare:
Serenella Ceccaroni, tel. 075-5045777
Lara Fiore, tel. 075-5045054
Arianna Masci, tel. 075-5045515
e-mail: investinnovativi@regione.umbria.it
4. L'avvio del procedimento dell'istruttoria sarà comunicato tramite PEC all'impresa interessata.
5. Il procedimento seguirà le seguenti fasi e tempi nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 533/2019 e smi:

Fase	Oneri procedurali	Termine di avvio	Termine conclusione	Atto finale
Istruttoria formale della domanda pervenuta (ex art. 9)	Invio della comunicazione di avvio del procedimento tramite PEC (ex art. 9)	Il giorno successivo a quello di ricezione della PEC da parte dell'impresa	20 gg	- esito negativo: formale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis L.241/90 - esito positivo: prosecuzione del procedimento.
Esame Comitato Tecnico di valutazione domanda pervenuta (ex art. 9)		Fine fase precedente	20 gg	Verbali e proposta di ammissibilità
Atto di concessione/esclusione		Fine fase precedente	20 gg	Determina dirigenziale di esclusione Determina dirigenziale di concessione del contributo.

6. Nel rispetto della normativa comunitaria (Reg. UE n.1303/2013, art. 132) il contributo verrà erogato entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione, previa verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata

Art. 23 – Rispetto delle norme comunitarie

1. Gli interventi previsti dal presente Avviso sono disposti in conformità alla normativa dell'Unione Europea e, in particolare quella relativa alla fase di programmazione dei Fondi strutturali SIE 2014-2020, con particolare riferimento al Fondo FESR e per quanto concerne il regime di aiuto quelli indicati al precedente art. 5.1.
2. Eventuali prescrizioni della Commissione Europea che vadano a modificare le previsioni del presente Avviso entro il termine per l'invio delle domande di contributo saranno recepite dalla Giunta Regionale attraverso apposita Deliberazione di modifica dello stesso che sarà pubblicata sul B.U.R.U., con effetto retroattivo dal momento della pubblicazione del presente Avviso.

Art. 24 – Disposizioni finali

1. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
2. L'Amministrazione regionale potrà apportare al presente Avviso qualunque modifica ritenga opportuna ivi compresa l'integrale sostituzione. Tali eventuali modificazioni saranno pubblicizzate con le modalità ordinarie.
3. Le informazioni sui progetti finanziati e in particolare l'elenco dei beneficiari, le denominazioni delle operazioni e l'importo del finanziamento saranno resi disponibili e pubblicati sul sito internet della Regione nel rispetto di quanto disposto dall'art.115 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
4. Tutte le comunicazioni relative alla gestione del presente Avviso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dichiarazione di accettazione del contributo concesso, contraddittorio in conseguenza ad esclusioni formali e sostanziali, richieste di variazioni progettuali, rinuncia al contributo, comunicazioni varie) dovranno essere formalmente inviate a mezzo PEC direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it alla Dott.ssa Daniela Toccacelo c/o Regione Umbria, Servizio Sviluppo e Competitività delle Imprese, Via Mario Angeloni 61, 06124 Perugia.
5. Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Servizio Sviluppo e Competitività delle Imprese – Avviso Investimenti innovativi 2019– nome impresa" e l'invio della documentazione dovrà essere necessariamente accompagnato da lettera di trasmissione pena la non ricevibilità della stessa.
6. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i. viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta alla Regione Umbria – Servizio Sviluppo e Competitività delle Imprese - Via Mario Angeloni, n. 61 – 06124 Perugia, con le modalità di cui all'art. 25 della citata Legge.
7. I provvedimenti relativi alla concessione dei contributi potranno essere impugnati di fronte al T.A.R. dell'Umbria, entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte dell'impresa beneficiaria della comunicazione di concessione del contributo.
8. Si rende noto al beneficiario che i propri dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode per quanto disposto dall'art. 125 paragrafo 4 lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013".

9. Le informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini dell'adesione all'Avviso in oggetto, nel rispetto di quanto disposto dal Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" sono contenute nell'*Allegato 11*.
10. Per quanto non previsto nel presente Avviso si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Art. 25 – Modulistica

1. Al fine di consentirne la preventiva visione, la modulistica relativa alla domanda di ammissione al presente Avviso è riportata in allegato come segue:
 - Allegato 1 Estratto L.R. n.11/2018, art. 6
 - Allegato 2 definizione PMI (Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i)
 - Allegato 3 Codici ATECO 2007 ammissibili
 - Allegato 4 Elenco zone assistite art. 107 TFUE
 - Allegato 5 Modalità registrazione Fed-Umbria
 - Allegato 6/a Dichiarazione "de minimis" singola impresa
 - Allegato 6/b Dichiarazione "de minimis" imprese collegate
 - Allegato 6/c Riepilogo contributi impresa unica
 - Allegato 6/d istruzione compilazione dichiarazioni "de minimis"
 - Allegato 7 Prospetto previsionale incremento occupazionale
 - Allegato 8 Aree di specializzazione e traiettorie tecnologiche RIS3 Umbria
 - Allegato 9 Schema fideiussione bancaria/polizza fideiussoria assicurativa
 - Allegato 10 Verbale di collaudo
 - Allegato 11 Informativa sul trattamento dei dati personali per il caso di dati raccolti direttamente presso l'interessato ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679
 - Modello A FAC-SIMILE Domanda di ammissione comprensiva di scheda tecnica

Allegato 1

Legge regionale 4 dicembre 2018, n. 11

...omissis...

Art. 6

(Requisiti per accedere al finanziamento degli interventi)

1. Possono accedere al finanziamento degli interventi individuati dalla presente legge le imprese di cui all' [articolo 3](#) , che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) registrazione presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi, ai sensi dell' [articolo 5 della l. 47/1948](#) , da almeno due anni;
- b) iscrizione nel Registro degli operatori della comunicazione (Roc) da almeno due anni;
- c) iscrizione nel Registro degli operatori della comunicazione (Roc) da almeno un anno nei soli casi di nuova impresa costituita per l'inserimento e il reinserimento lavorativo di personale proveniente da imprese di cui all' [articolo 3](#) soggette a procedure liquidatorie, procedure concorsuali ovvero interessate dalla fruizione degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa vigente;
- d) sede legale e operativa nella Regione Umbria;
- e) applicazione e rispetto degli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria per il personale giornalistico e non giornalistico;
- f) regolarità nel pagamento degli stipendi al personale e versamento dei relativi oneri retributivi e contributivi, in conformità alla normativa vigente;
- g) presenza di personale giornalistico dipendente, con versamento dei contributi all'INPGI, assunto con contratto di categoria, ad eccezione del caso di imprese costituite in qualsiasi forma giuridica in cui almeno il cinquanta per cento dei soci che detengono almeno il cinquanta per cento del capitale sociale e dei diritti di voto sia rappresentata da giornalisti professionisti o pubblicisti di cui alla [l. 69/1963](#) ;
- h) inquadramento degli eventuali collaboratori redazionali secondo i contratti giornalistici o retribuzione mediante equo compenso, come stabilito dalla [legge 31 dicembre 2012, n. 233](#) (Equo compenso nel settore giornalistico).

2. In particolare, oltre al possesso dei requisiti di cui al [comma 1](#) , per ciascun ambito di cui all' [articolo 3](#) , l'impresa deve possedere anche i seguenti requisiti:

a) per le emittenze televisive digitali terrestre (DTT):

l) copertura territoriale cadente per almeno il trenta per cento in territorio umbro in forma singola o

aggregata;

2) attività giornalistica svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni due iscritti impiegati;

3) redazione giornalistica con almeno due giornalisti;

4) trasmissione, per almeno due ore e mezza quotidiane del palinsesto diurno (ore 7:00 - 22:30), di informazione locale autoprodotta. Nell'ambito delle due ore e mezza di programmazione, per almeno mezz'ora, possono andare in onda contenuti autoprodotti, a titolo gratuito, da soggetti indipendenti operanti in Umbria o comunque, contenuti relativi alla tradizione, cultura, costume, territorio ed attività dell'Umbria;

b) per le emittenti radiofoniche via etere:

1) copertura territoriale per almeno il trenta per cento in territorio umbro in forma singola o aggregata;

2) attività giornalistica svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni iscritto impiegato;

3) redazione giornalistica con almeno due giornalisti;

4) informazione locale autoprodotta per almeno due ore e mezza del palinsesto diurno (ore 7:00 - 22:30);

c) per le web tv:

1) attività giornalistica svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni due iscritti impiegati;

2) redazione giornalistica con almeno un giornalista;

3) trasmissione, per almeno un'ora e mezza quotidiane del palinsesto diurno (ore 7:00 - 22:30), di informazione locale autoprodotta;

d) per le web radio:

1) attività giornalistica svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni iscritto impiegato;

2) redazione giornalistica con almeno un giornalista dipendente;

3) informazione locale autoprodotta per almeno due ore e mezza del palinsesto diurno (ore 7:00 - 22:30);

e) per la stampa quotidiana:

1) prodotto diffuso a pagamento in almeno un terzo dei comuni dell'Umbria;

2) attività giornalistica svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni tre iscritti impiegati;

3) redazione giornalistica con almeno tre giornalisti;

4) informazione locale autoprodotta per almeno il sessanta per cento della propria foliazione complessiva;

f) per la stampa periodica:

1) prodotto diffuso a pagamento in almeno un terzo dei comuni dell'Umbria;

2) attività giornalistica svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni tre iscritti impiegati;

3) redazione giornalistica con almeno due giornalisti;

4) informazione locale autoprodotta per almeno il sessanta per cento della propria foliazione complessiva;

g) per i quotidiani e periodici on-line:

1) attività giornalistica svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni iscritto impiegato;

2) redazione giornalistica con almeno un giornalista;

3) informazione locale autoprodotta per almeno il sessanta per cento degli articoli pubblicati;

h) per le agenzie di stampa quotidiana:

1) attività giornalistica svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni iscritto impiegato;

2) redazione giornalistica con almeno un giornalista;

3) informazione locale autoprodotta per almeno il sessanta per cento delle notizie pubblicate sui propri notiziari;

i) per le imprese di produzione e distribuzione di contenuti informativi locali a carattere giornalistico:

1) attività giornalistica in forma organizzata svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni iscritto impiegato;

2) redazione giornalistica con almeno un giornalista.

3. Nel caso di imprese di cui all' [articolo 3](#) , nell'ambito delle quali la maggioranza dei soci che detiene la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nella società sia rappresentata da giornalisti professionisti o pubblicisti di cui alla [l. 69/1963](#) , non si applicano i requisiti di cui al

[comma 2](#) riferiti alla presenza di personale dipendente impiegato nelle redazioni e nell'attività giornalistica, ferma restando l'applicazione delle normative vigenti in materia.

4. Sono escluse dai finanziamenti:

a) le imprese che nell'ultimo anno di attività antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle domande relative agli interventi di cui all' [articolo 5](#) , abbiano avviato procedure di licenziamento o abbiano adottato provvedimenti di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro a carico di personale giornalistico, tecnico e amministrativo, laddove tali misure non siano riconducibili all'applicazione di ammortizzatori sociali ovvero all'applicazione di accordi sindacali;

b) le imprese che sono state sanzionate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per violazione del [titolo IV, capo II del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177](#) (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), in materia di tutela dei minori, compiuta successivamente all'entrata in vigore della presente legge, nei dodici mesi antecedenti il termine per la presentazione delle domande relative agli interventi di cui all' [articolo 5](#) ;

c) le emittenti, le web TV, le web radio, la stampa quotidiana o periodica anche on-line, che diffondono contenuti o programmazioni che prevedono vincite in denaro e che pubblicizzano l'apertura o l'esercizio di sale da gioco o di sale scommesse;

d) le emittenti che trasmettono televendite per più dell'80 per cento della propria programmazione;

e) le imprese i cui titolari o editori abbiano riportato condanna, anche in via non definitiva, per i reati di cui al libro II, titolo II, capo II (Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione) ovvero al titolo XIII, capo II (Dei delitti contro il patrimonio mediante frode) del [codice penale](#) .

Art. 7

(Comitato regionale per la verifica e il monitoraggio)

1. E' istituito un Comitato regionale per la verifica e il monitoraggio degli interventi di cui alla presente legge, di seguito denominato Comitato. Il Comitato può formulare proposte anche ai fini della predisposizione del programma annuale di cui all' [articolo 4, comma 2](#) .

2. Il Comitato è composto:

a) da un dirigente regionale competente in materia di attività produttive, lavoro, formazione e istruzione, con funzioni di coordinamento;

b) da rappresentanti:

1) dell'associazione della stampa umbra;

2) delle associazioni degli editori;

3) dell'ordine dei giornalisti;

4) dell'Anci Umbria;

5) del Co.Re.Com..

3. La funzione di segreteria del Comitato è svolta da un dipendente della struttura regionale competente in materia di Attività produttive, lavoro, formazione e istruzione.

4. Il Comitato si riunisce con cadenza semestrale.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce criteri e modalità per la composizione e il funzionamento del Comitato.

6. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso o rimborso spese.

7. Per le nomine dei componenti del Comitato non si applicano le disposizioni di cui alla [legge regionale 21 marzo 1995, n. 11](#) (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi).

ALLEGATO I

Definizione di PMI

Articolo 1

Impresa

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

Articolo 2

Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Articolo 3

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 % dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;
 - b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
 - c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
 - d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.
3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

26.6.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/71

- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supportare legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.

Articolo 4

Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua. Tali dati sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altre imposte indirette.
2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi.
3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5

Effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti dell'impresa;
- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;

c) dai proprietari gestori;

d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

Articolo 6

Determinazione dei dati dell'impresa

1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono determinati esclusivamente in base ai conti dell'impresa stessa.

2. Per le imprese associate o collegate, i dati, compresi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tali dati si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese cui essa è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

Avviso a sostegno degli investimenti innovativi 2019

Allegato 3

Tavola codici Ateco 2007 ammissibili

CODICE Sezione		DECLARATORIE
10	C	INDUSTRIE ALIMENTARI (Sono escluse dalle agevolazioni le attività di trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del trattato in esito alla quale il prodotto ottenuto rimanga comunque un prodotto agricolo di cui all' Allegato I del trattato, finanziabili secondo i limiti e le disposizioni previste dal Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020.)
11	C	INDUSTRIA DELLE BEVANDE
13	C	INDUSTRIE TESSILI
14	C	CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
15	C	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
16	C	INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
17	C	FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
18	C	STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
19	C	FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO (Parziale)
192	C	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
20	C	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI (Parziale)
201	C	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI DI BASE, DI FERTILIZZANTI E COMPOSTI AZOTATI, DI MATERIE PLASTICHE E GOMMA SINTETICA IN FORME PRIMARIE
202	C	Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi)
203	C	FABBRICAZIONE DI PITTURE, VERNICI E SMALTI, INCHIOSTRI DA STAMPA E ADESIVI SINTETICI
204	C	FABBRICAZIONE DI SAPONI E DETERGENTI, DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA LUCIDATURA, DI PROFUMI E COSMETICI
205	C	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI
21	C	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
22	C	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
23	C	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
24	C	METALLURGIA (Parziale)
242	C	FABBRICAZIONE DI TUBI, CONDOTTI, PROFILATI CAVI E RELATIVI ACCESSORI IN ACCIAIO (ESCLUSI QUELLI IN ACCIAIO COLATO)
243	C	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA PRIMA TRASFORMAZIONE DELL'ACCIAIO
244	C	PRODUZIONE DI METALLI DI BASE PREZIOSI E ALTRI METALLI NON FERROSI; TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI
245	C	FONDERIE
25	C	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
26	C	FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTRONICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI

Allegato 3

Avviso a sostegno degli investimenti innovativi 2019

27	C	FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
28	C	FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
29	C	FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
30	C	FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
31	C	FABBRICAZIONE DI MOBILI
32	C	ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
33	C	RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE
37	E	GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
38	E	ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
39	E	ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
41	F	COSTRUZIONE DI EDIFICI (Parziale)
412	F	COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI
42	F	INGEGNERIA CIVILE
43	F	LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
52	H	MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI (parziale)
5210	H	Magazzinaggio e custodia
5224	H	Movimentazione merci
5229	H	Altre attività di supporto connesse ai trasporti (parziale)
522922	H	Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci
53	H	SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE (parziale)
532	H	ALTRE ATTIVITÀ POSTALI E DI CORRIERE
58	J	ATTIVITÀ EDITORIALI
581	J	EDIZIONE DI LIBRI, PERIODICI ED ALTRE ATTIVITÀ EDITORIALI
5811	J	Edizione di libri
5812	J	Pubblicazione di elenchi e mailing list
5813	J	Edizione di quotidiani
5813	J	Edizione di riviste e periodici
5814	J	Altre attività editoriali
5819	J	EDIZIONE DI SOFTWARE
582	J	ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI; REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE (parziale)
59	J	ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI (parziale)
591	J	Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
5911	J	Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
5912	J	Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

Avviso a sostegno degli investimenti innovativi 2019

Allegato 3

5913	*	J	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
592		J	ATTIVITÀ DI REGISTRAZIONE SONORA E DI EDITORIA MUSICALE
5920		J	Attività di registrazione sonora e di editoria musicale
60		J	ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
601	*	J	Trasmissioni radiofoniche
602	*	J	Programmazione e trasmissioni televisive
62		J	PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
63		J	ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI (parziale)
631		J	ELABORAZIONE DEI DATI, HOSTING E ATTIVITÀ CONNESSE; PORTALI WEB
639		J	ALTRE ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE (parziale)
63.91	*		Attività delle agenzie di stampa
69		M	ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ
70		M	ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE
71		M	ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
72		M	RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
73		M	PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO
74		M	ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
75		M	SERVIZI VETERINARI
82		N	ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE (parziale)
822		N	ATTIVITÀ DEI CALL CENTER
829		N	SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE NCA (parziale)
8292		N	Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi
96		S	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA
96011		S	Attività delle lavanderie industriali

Allegato 4

Decisione di approvazione della Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020

(S.A.38930 del 16 settembre 2014)

Elenco zone Regione Umbria ammissibili agli aiuti a norma dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE dall' 01/01/2014 al 31/12/2020

<i>UMB</i>		
ITI21	Perugia (in parte)	10%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Campello sul Clitunno; Foligno; Nocera Umbra; Spoleto; Trevi.		
ITI22	Terni (in parte)	10%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Narni Terni (in parte, solo le sezioni seguenti: 34; 35; 36; 37; 40; 41; 42; 44; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 73; 74; 75; 76; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 246; 248; 249; 250; 252; 259; 260; 264; 265; 266; 267; 268; 269; 270; 271; 272; 273; 277; 281; 282; 283; 375; 377; 378; 379; 382; 383; 384; 385; 386; 388; 389; 390; 391; 392; 393; 394; 395; 396; 397; 398; 399; 400; 401; 402; 403; 404; 405; 406; 407; 408; 409; 410; 411; 412; 413; 414; 415; 416; 417; 418; 419; 421; 422; 423; 424; 425; 426; 427; 428; 429; 430; 431; 432; 433; 434; 435; 436; 437; 438; 439; 440; 443; 444; 445; 451; 453; 454; 455; 456; 457; 458; 459; 460; 461; 462; 463; 466; 467; 471; 472; 476; 477; 478; 479; 480; 481; 482; 483; 484; 485; 487; 488; 489; 491; 492; 493; 494; 497; 498; 499; 500; 501; 502; 504; 507; 508; 511; 513; 515; 516; 517; 518; 519; 520; 521; 522; 523; 524; 525; 526; 527; 528; 529; 530; 532; 534; 536; 538; 540; 541; 543; 545; 547; 549; 551; 553; 555; 557; 559; 562; 563; 564; 565; 566; 568; 569; 570; 571; 573; 574; 576; 578; 580; 582; 585; 586; 657; 658; 659; 660; 661; 662; 679; 681; 686; 690; 691; 693; 694; 695; 697; 698; 701; 702; 704; 705; 708; 709; 710; 713; 714; 715; 717; 718; 719; 720; 721; 722; 723; 724; 725; 726; 727; 728; 729; 730; 735; 739; 741; 744; 747; 748; 749; 750; 751; 753; 754; 758; 760; 761; 762; 763; 766; 767; 769; 770; 774; 775; 776; 778; 780; 785; 786; 790; 792; 797; 798; 800; 801; 803; 804; 807; 810; 811; 812; 813; 819; 820; 826; 828; 829; 831; 832; 833; 834; 835; 836; 837; 838; 839; 840; 841; 842; 843; 844; 845; 846; 847; 848; 850; 851; 852; 853; 854; 856; 857; 859; 860; 861; 862; 868; 878).		

Allegato 5

MODALITA' REGISTRAZIONE, COMPILAZIONE ED INVIO TELEMATICO DELLA DOMANDA

Per partecipare al Bando l'impresa dovrà utilizzare esclusivamente i servizi on line:

- <http://bandi.regione.umbria.it> per la compilazione e firma della domanda di ammissione;
- <http://trasmissione.bandiregione.umbria.it> per la trasmissione della domanda al protocollo regionale.

Per accedere all'area riservata delle suddette pagine è necessaria l'autenticazione informatica del soggetto persona fisica che intende operarvi tramite il sistema FED Umbria a cui occorre preventivamente accreditarsi seguendo la procedura online sotto riportata. Tale operazione va effettuata una tantum e non è necessaria qualora lo stesso utente si fosse già registrato in precedenza a Fed-Umbria per l'accesso ad altri servizi gestiti dal sistema di identità regionale.

Registrazione a Fed-Umbria

Collegarsi all'indirizzo <http://identity.pa.umbria.it> e attivare la funzione "Registrazione Nuovo Utente", seguendo le istruzioni ivi riportate. Completata la registrazione il sistema invia all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di immissione dei propri dati personali una password temporanea da modificare al primo accesso al sistema.

A seguito delle operazioni di cui sopra sarà possibile accedere alla piattaforma informatica collegandosi all'indirizzo <http://bandi.regione.umbria.it>

Nella schermata iniziale sarà possibile scegliere, dal menu a tendina, il bando a cui si vuole accedere e successivamente compilare le relative maschere.

I file compressi in formato *.rar non possono essere allegati in quanto non gestiti dal sistema. Le dimensioni massime degli **allegati caricabili sul sistema non potranno superare i 10 Mb**. Foto, file pdf, etc. di dimensioni eccessive dovranno essere preventivamente dimensionate e rapportate al sistema regionale in modo tale da non creare problemi in fase di upload. Il computo metrico potrà essere fornito in formato editabile firmato digitalmente da un tecnico abilitato.

Si precisa che le operazioni di compilazione sul portale <http://bandi.regione.umbria.it> e di trasmissione sul portale <http://trasmissione.bandiregione.umbria.it> possono essere eseguite dallo stesso soggetto persona fisica ovvero da soggetti diversi, comunque registrati su FED Umbria.

Per eseguire la trasmissione della domanda al protocollo regionale, è indispensabile essere in possesso della ricevuta di avvenuto completamento della compilazione della stessa, che viene rilasciata dal sistema su <http://bandi.regione.umbria.it> dopo l'upload del file Domanda di ammissione firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.

L'assistenza tecnica e applicativa di Umbria Digitale Scarl è attiva dal lunedì al giovedì dalle ore 8 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle 17.00, il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00, sabato e festivi esclusi. Per richiedere l'attivazione del servizio contattare il Service Desk (numero verde 848883366 oppure 075 5027999 – e-mail servicedesk@umbriadigitale.it).

Allegato 6/a

DICHIARAZIONE DE MINIMIS

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
ai sensi dell'art. 47 del D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La/Il sottoscritta/o, nata/o a, prov.,
il e residente in prov.,
via....., n. civ.,
in qualità di legale rappresentante dell'impresa,
P. IVA, con sede legale in prov.,
via n. civ.....:

in relazione alla domanda di agevolazioni presentata a valere sull'**Avviso a sostegno degli investimenti innovativi 2019** nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti de minimis della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013; Regolamento n. 1998/2006
- Regolamento n. 360/2012 (imprese che forniscono servizi di interesse economico generale)
- Regolamento n. 717/2014; Regolamento n. 875/2007 (pesca)
- Regolamento n. 1408/2013; Regolamento n. 1535/2007 (settore agricolo)

preso atto delle istruzioni per la compilazione della presente dichiarazione allegate al modello di dichiarazione proposto dall'amministrazione, consapevole dell'obbligo di conformarsi ad esse, in quanto rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa dell'Unione Europea applicabile

DICHIARA

1. che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il _____ e termina il _____
2. che l'impresa rappresentata (di seguito barrare la casella interessata)::

non è controllata, né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese, nell'ambito dello stesso Stato membro:

costituisce impresa unica¹ insieme alle seguenti altre imprese, a monte o a valle, alle quali è legata da un rapporto di collegamento, diretto o indiretto, nell'ambito dello stesso Stato membro:

Imprese a monte (controllanti)

Denominazione	P. IVA	Sede legale (Comune)

¹ Per il concetto di impresa unica, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione allegate

Allegato 6/a

Imprese a valle (controllate)

Denominazione	P. IVA	Sede legale (Comune)

3. che l'impresa rappresentata, nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti (di seguito barrare la casella interessata):

non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni:

è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni:

4. che l'impresa rappresentata, tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni:

non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime *de minimis* a titolo di qualsiasi regolamento comunitario relativo a tale tipologia di aiuti;

ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime *de minimis* di seguito indicate

Denominazione impresa beneficiaria ²	Regolamento comunitario	Data concessione contributo	Normativa di riferimento	Ente concedente ³	Importo aiuto (in ESL)	
					Concesso	Erogato a saldo ⁴
						€
						€
						€
						€
						€
						€
						€
						€
Totale						€

² Si tratterà di un'impresa diversa da quella rappresentata nel caso gli aiuti si riferiscano ad imprese interessate, con l'impresa rappresentata, da operazioni di fusione o acquisizione.

³ Si intende l'Ente che ha effettuato la concessione o di riferimento (Stato, Regione, Provincia, Comune, C.C.I.A.A., Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, ecc.).

⁴ Questo importo potrà differire da quello inserito nella colonna "concesso" in due circostanze: a) quando l'erogato a saldo sarà ridotto rispetto alla concessione originaria; b) quando l'impresa rappresentata sia stata oggetto di scissione ed una parte dell'aiuto sia imputabile all'impresa scissa.

Allegato 6/a

5. degli aiuti sopra elencati sono imputabili all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi (tale imputazione è dimostrabile attraverso una contabilità separata o la distinzione dei costi):

nessuno

i seguenti aiuti:

Denominazione impresa beneficiaria ⁵	Regolamento comunitario	Data concessione contributo	Normativa di riferimento	Ente concedente ⁶	Importo in ESL
					€
					€
					€
					€
Totale					€

SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Data _____

Firma digitale del dichiarante⁷
(Legale rappresentante/Titolare)

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, autorizza l'amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000

Data _____

Firma digitale del dichiarante⁷
(Legale rappresentante/Titolare)

⁵ Si tratterà di un'impresa diversa da quella rappresentata nel caso gli aiuti si riferiscano ad imprese interessate, con l'impresa rappresentata, da operazioni di fusione o acquisizione.

⁶ Si intende l'Ente che ha effettuato la concessione o di riferimento (Stato, Regione, Provincia, Comune, C.C.I.A.A., Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, ecc.).

⁷ Ai sensi dell'art. 38, comma 2 del DPR 28/12/2000 n. 445 "Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura". Ai sensi dell'art. 21, comma 3 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 "L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione."

Allegato 6/b

DICHIARAZIONE DE MINIMIS**imprese collegate***(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

La/Il sottoscritta/o, nata/o a, prov.,
 il e residente in prov.,
 via....., n. civ.,
 in qualità di legale rappresentante dell'impresa,
 P. IVA, con sede legale in prov.,
 via n. civ.....:

CONTROLLATA **CONTROLLANTE**

dell'impresa (*denominazione impresa
 richiedente le agevolazioni*)

per la concessione alla stessa di aiuti de minimis di cui al Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 pubblicato sulla G.U.U.E. n. L352/1 del 24/12/2013;

- nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti de minimis della Commissione:
 - Regolamento n. 1407/2013; Regolamento n. 1998/2006
 - Regolamento n. 360/2012 (imprese che forniscono servizi di interesse economico generale)
 - Regolamento n. 717/2014; Regolamento n. 875/2007 (pesca)
 - Regolamento n. 1408/2013; Regolamento n. 1535/2007 (settore agricolo)
- preso atto delle istruzioni per la compilazione della presente dichiarazione allegate al modello di dichiarazione proposto dall'amministrazione, consapevole dell'obbligo di conformarsi ad esse, in quanto rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa dell'Unione Europea applicabile

DICHIARA

1. che l'impresa rappresentata, nel triennio fiscale di riferimento per la sopra indicata impresa richiedente le agevolazioni, tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni:
 - non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime *de minimis* a titolo di qualsiasi regolamento comunitario relativo a tale tipologia di aiuti;
 - ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime *de minimis* di seguito indicate

Allegato 6/b

Denominazione impresa beneficiaria ¹	Reg. UE De minimis	Provvedimento e data concessione contributo	Normativa di riferimento ²	Ente concedente ³	Importo aiuto (in ESL)	
					Concesso	Erogato a saldo ⁴
						€
						€
Totale						€

2. degli aiuti sopra elencati sono imputabili all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi (tale imputazione è dimostrabile attraverso una contabilità separata o la distinzione dei costi):

nessuno

i seguenti aiuti:

Denominazione impresa beneficiaria ¹	Reg. UE De minimis	Provvedimento e data concessione contributo	Normativa di riferimento ²	Ente concedente ³	Importo aiuto (in ESL)	
					Concesso	Erogato a saldo ⁴
						€
						€
Totale						€

3. di impegnarsi ad aggiornare le suddette informazioni in conseguenza di qualunque modifica dovesse intervenire tra la data in cui la presente dichiarazione viene resa e la data di concessione del nuovo aiuto a titolo *de minimis* alla richiamata impresa collegata.

SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Data _____

Firma digitale del dichiarante^{5/6}
(Legale rappresentante/Titolare)

¹ Si tratterà di un'impresa diversa da quella rappresentata nel caso gli aiuti si riferiscano ad imprese interessate, con l'impresa rappresentata, da operazioni di fusione o acquisizione.

² Riferimento normativo/amministrativo che prevede l'agevolazione.

³ Si intende l'Ente che ha effettuato la concessione o di riferimento (Stato, Regione, Provincia, Comune, C.C.I.A.A., Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, ecc.).

⁴ Questo importo potrà differire da quello inserito nella colonna "concesso" in due circostanze: a) quando l'erogato a saldo sarà ridotto rispetto alla concessione originaria; b) quando l'impresa rappresentata sia stata oggetto di scissione ed una parte dell'aiuto sia imputabile all'impresa scissa.

Allegato 6/b

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, autorizza l'amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000

Data _____

Firma digitale del dichiarante^{5/6}
(Legale rappresentante/Titolare)

⁵ Ai sensi dell'art. 38, comma 2 del DPR 28/12/2000 n. 445 "Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura"

⁶ Ai sensi dell'art. 21, comma 3 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 "L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione."

Allegato 6/c

PROSPETTO RIEPILOGATIVO AIUTI "DE MINIMIS" IMPRESA UNICA

La/Il sottoscritta/o, legale rappresentante dell'impresa, P.IVA in relazione alla domanda di agevolazioni presentata a valere sull' **Avviso a sostegno degli investimenti innovativi 2019** e sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio sottoscritte dal Legali rappresentanti/Titolari delle imprese costituenti impresa unica insieme all'impresa rappresentata - allegate alla presente - fornisce il seguente prospetto riepilogativo delle agevolazioni "de minimis" complessivamente ricevute dalla suddetta impresa unica nel triennio

Denominazione impresa beneficiaria	Regolamento comunitario	Data concessione contributo	Normativa di riferimento	Ente concedente	Importo aiuto (in ESL)	
					Concesso	Erogato a saldo
					€	€
					€	€
					€	€
					€	€
					€	€
					€	€
					€	€
					€	€
Totale					€	€

Data _____

Firma

Allegato 6/d

DICHIARAZIONE “DE MINIMIS”**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE**

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime “de minimis” è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti gli aiuti ottenuti in “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento. Siccome il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – su richiesta dell’amministrazione, con riferimento appunto alla concessione.

Si ricorda che se dovesse venire superato il massimale previsto, l’impresa perderà il diritto non al solo importo in eccedenza, ma all’intero aiuto in conseguenza del quale tale massimale è stato superato. Qualora l’agevolazione richiesta portasse a superare il massimale, l’Ente concedente dovrà pertanto ridurre l’entità dell’aiuto della misura necessaria a far rispettare il tetto previsto.

Agevolazioni da indicare e massimali triennali

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in “de minimis” ai sensi di qualsiasi regolamento comunitario relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).

Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dal contributo (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l’importo dell’equivalente sovvenzione, come risulta dall’atto di concessione di ciascun aiuto. Qualora l’importo erogato a saldo risulti inferiore all’importo concesso, oltre a quest’ultimo dovrà essere indicato (ultima colonna della tabella) l’importo definitivamente percepito dall’impresa. Fino al momento in cui non sia intervenuta l’erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l’importo concesso.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento. Questo si differenzia come segue:

- € 200.000,00 in tutti i casi diversi da quelli indicati di seguito; sono compresi gli aiuti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, anche se il beneficiario è un’impresa agricola (Regolamento 1407/2013, precedentemente 1998/2006).
- € 100.000,00 nel caso di aiuti ad un’impresa che opera – esclusivamente o parzialmente – nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi, per spese inerenti quell’attività (Regolamento 1407/2013, precedentemente 1998/2006); qualora l’attività di trasporto non sia distinguibile dalle altre eventuali attività svolte dall’impresa attraverso una contabilità separata o la distinzione dei costi, il massimale triennale dell’impresa sarà comunque di € 100.000,00.
- € 15.000,00 per gli aiuti nel settore agricolo (attività primaria) (Regolamento 1408/2013, precedentemente 1535/2007)
- € 30.000,00 per gli aiuti nel settore della pesca e dell’acquacoltura (Regolamento, precedentemente 875/2007)
- € 500.000,00 nel caso di compensazioni di oneri di servizio pubblico a favore di imprese affidatarie di un SIEG (Regolamento 360/2012).

Il massimale applicabile caso per caso è quello relativo all'attività (la spesa) che viene agevolata con l'aiuto.

Un'impresa può essere quindi beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti "de minimis"; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti "de minimis" ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli applicati. Ad esempio, un'impresa agricola potrà ottenere aiuti in base sia al Regolamento 1408/2013 (per l'attività primaria) sia al Regolamento 1407/2013 (per l'attività di trasformazione o commercializzazione o per attività agrituristica), nel rispetto del limite triennale, rispettivamente, di 15.000 € e di 200.000 €; ma in ogni caso la somma di tutti gli aiuti non potrà superare i 200.000 €.

Periodo di riferimento

I massimali sopra indicati si riferiscono all'esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Dato che l'esercizio finanziario non coincide necessariamente con l'anno solare, nell'ipotesi in cui le diverse entità facenti parte della medesima impresa unica abbiano esercizi finanziari non coincidenti, il periodo di riferimento da utilizzarsi ai fini di tutte le dichiarazioni dovrà essere quello dell'impresa richiedente le agevolazioni.

"L'impresa unica"

Le regole comunitarie stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria"¹.

Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione "de minimis" si dovranno indicare tutte le imprese, a monte o a valle, legate all'impresa dichiarante da un rapporto di collegamento (controllo),

¹ Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Allegato 6/d

nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente.

Si dovrà inoltre tener conto del fatto che, nel caso di fusioni o acquisizioni, tutti gli aiuti "de minimis" accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati in capo al nuovo soggetto o al soggetto che lo avrà acquisito (senza peraltro che debbano essere revocati in caso di superamento del massimale). Nella tabella saranno dunque riportati i dati relativi all'impresa originariamente beneficiaria degli aiuti (diversa dall'impresa dichiarante) e l'importo dell'aiuto imputabile – per effetto della fusione o acquisizione – all'impresa dichiarante.

Nel caso invece di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "de minimis" ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. L'impresa dichiarante che sia stata oggetto di scissione, dovrà dunque indicare – nella colonna "erogato a saldo" – l'importo effettivamente imputabile ad essa a seguito della scissione.

Attività di trasporto merci su strada

Il riquadro relativo alle imprese di trasporto (riquadro G) deve essere compilato solo nel caso in cui la domanda di agevolazione riguardi, in tutto o in parte, spese imputabili all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi.

Chi deve sottoscrivere la dichiarazione "de minimis"

La dichiarazione attestante gli aiuti "de minimis" pregressi deve contenere i dati relativi a tutti gli aiuti percepiti (nel senso di concessi) da tutte le imprese costituenti la cosiddetta "impresa unica". Trattandosi di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000), il legale rappresentante dell'impresa richiedente non può sottoscrivere che quella relativa all'impresa di cui è appunto rappresentante legale. Per questa ragione, al fine di fornire la documentazione richiesta, dovrà farsi rilasciare analoghe dichiarazioni da tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiscono "impresa unica". Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda, in modo che l'Ente concedente possa verificarne il contenuto.

Sulla base di tali dichiarazioni l'impresa richiedente i benefici dovrà poi compilare il prospetto riepilogativo di cui all'Allegato 1/c nel quale andranno indicati tutti gli aiuti "de minimis" complessivamente percepiti dall'impresa unica nel triennio di riferimento da individuarsi come sopra indicato.

Allegato 7

OCCUPATI ATTIVATI DALL'INIZIATIVA

OCCUPATI AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE

TIPO CONTRATTO		N° DIPENDENTI
Tempo indeterminato	A. Full time	
	B. Part time	
Di cui donne	Full time	
	Part time	
TOTALE (A + B)		0

OCCUPATI PREVISTI AL MOMENTO DELLA RICHIESTA DEL SALDO DEL CONTRIBUTO

TIPO CONTRATTO		N° DIPENDENTI
Tempo indeterminato	A. Full time	
	B. Part time	
Di cui donne	Full time	
	Part time	
TOTALE (A + B)		0

INCREMENTO OCCUPAZIONALE PREVISTO

0

Allegato 8

AGGIORNAMENTO DELLA STRATEGIA DI RICERCA E INNOVAZIONE PER LA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE DELLA REGIONE UMBRIA

Tabella: Presentazione delle aree di specializzazione e delle traiettorie tecnologiche della RIS3 Umbria

AREE DI SPECIALIZZAZIONE	TRAIETTORIE TECNOLOGICHE
Made in Italy Design Creatività	Materiali, tecnologie e soluzioni innovative per progettazioni creative
	Soluzioni e tecnologie per nuovi modelli di business
	Tecnologie per la conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio naturale, artistico e culturale
Fabbrica intelligente (inclusiva dell'Aerospazio)	Sistemi avanzati per la produzione personalizzata
	Sistemi di produzione innovativi, evolutivi e ad alta efficienza
	Tecnologie, processi e sistemi per l'aerospazio
	Sistemi tecnologici e prodotti per la sostenibilità
Energia e ambiente	Tecnologie energetiche innovative e per le fonti rinnovabili
	Tecnologie per l'efficiamento energetico e l'accumulo energetico
	Tecnologie e processi per la chimica verde e la bioeconomia
Chimica Verde	Soluzioni e tecnologie per la nutrizione, la salute e la sicurezza alimentare
	Tecnologie digitali in ambito medico
Agri-food	Tecnologie multidisciplinari a supporto dell'invecchiamento e disabilità
	Soluzioni e tecnologie a supporto della ricerca e della diagnostica
Salute	Tecnologie per la diffusione della cultura digitale nelle imprese e per la partecipazione attiva della cittadinanza
	Tecnologie per le smart cities
Smart secure and inclusive Communities	

SCHEMA DI FIDEIUSSIONE BANCARIA O POLIZZA FIDEIUSSORIA ASSICURATIVA PER LA RICHIESTA DELL'ANTICIPO

Premesso che:

- L'impresa^(a), codice fiscale
....., partita IVA, con sede legale in
Via n°, in data ha presentato alla Regione Umbria - Servizio Sviluppo e Competitività delle Imprese, appreso indicato per brevità Regione Umbria, domanda intesa ad ottenere un contributo ai sensi dell'**Avviso a sostegno degli Investimenti Innovativi 2019** per il programma di interventi da realizzare nella sede operativa di, Via, n°
- con Determinazione Dirigenziale del n. la Regione Umbria ha concesso alla contraente, per la realizzazione di tale programma, un contributo complessivo di € a fronte di una spesa ammessa per €
- ai sensi dell'Avviso, art. 16.1 è prevista la possibilità di erogare un anticipo del contributo pari al 40% dell'ammontare del contributo concesso sulla base di polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione bancaria incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari almeno all'anticipo da erogare e di durata non inferiore a 42 mesi a far data dalla data di sottoscrizione della fideiussione.

Tutto ciò premesso:

Il/la sottoscritto/a^(b), in seguito denominata per brevità ("banca" o "società") con sede legale in, via iscritta nel registro delle imprese di al n., iscritta all'albo/elenco^(c), a mezzo dei sottoscritti signori:

- nato a il
- nato a il

nella rispettiva qualità di

dichiara di costituirsi come con il presente atto, fideiussore nell'interesse della impresa^(a) ed a favore della Regione Umbria, fino alla concorrenza dell'importo di € (Euro), corrispondente al 40% del contributo previsto oltre alla maggiorazione per interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.), vigente alla data della richiesta di restituzione maggiorato di cinque punti percentuali per la durata del periodo che decorre dalla data dell'erogazione dell'anticipo sino alla data del rimborso.

La^(b) sottoscritta, rappresentata come sopra:

- 1) si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare alla Regione Umbria, con le procedure di cui al successivo punto 3, l'importo garantito con il presente atto, qualora il/la^(a) non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposita richiesta - comunicato per conoscenza al garante - formulata dalla Regione Umbria medesima a fronte dell'inadempienza riscontrata. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso

Allegato 9

ufficiale di riferimento, vigente alla data della richiesta di restituzione, maggiorato di cinque punti percentuali;

- 2) si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta delle somme anticipate e non correttamente utilizzate, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte della Regione, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dall'impresa^(a) o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la contraente perda i requisiti di ammissibilità previsti dall'Avviso o sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione;
- 3) accetta di restituire le somme richieste dalla Regione Umbria con le modalità che verranno indicate nella richiesta, di cui al punto 2;
- 4) precisa che, in virtù di quanto sopra esposto, la presente garanzia fideiussoria ha efficacia per un periodo non inferiore a 42 mesi a far data dalla sottoscrizione della stessa. La garanzia sarà svincolata dalla Regione Umbria alla data in cui questi verificheranno la completa realizzazione del progetto di investimenti e l'assenza di cause e/o fatti determinanti la revoca del contributo. Verrà data contestualmente comunicazione di svincolo ai soggetti interessati. Il fideiussore non potrà recedere durante il periodo di efficacia della presente garanzia fideiussoria;
- 5) rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il/la^(a) e rinuncia sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art.1957 c.c.; agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni ivi compresa quella di cui all'art. 1944;
- 6) eventuali altre condizioni di fidejussione comportanti obblighi aggiuntivi e/o diversi in capo alla Regione Umbria o comunque incompatibili con quelle previste nel presente contratto non sono accettate e pertanto si intendono nulle e/o inefficaci;
- 7) rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione originale da parte della Regione Umbria, non sia comunicato il diniego di tale garanzia ai soggetti firmatari del presente atto.

Data,

Fidejussore

Impresa

(a) Soggetto beneficiario del contributo.

(b) Soggetto che presta la garanzia.

(c) Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia, per le società di assicurazione gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVASS; per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco speciale ex art. 107 del D.Lgs. n. 385/93 presso la Banca d'Italia.

Allegato 10

Verbale di collaudo

effettuato presso l'impresa
 Sede operativa oggetto di intervento sita in
 Via Titolo
 Progetto
 CUP

Premesso che l'impresa con sede legale in via n.
 ha presentato alla Regione Umbria in data domanda di ammissione a contributo a valere sul POR FESR
 2014-2020 – Asse III Azione 3.4.1. - **Avviso a Sostegno degli Investimenti Innovativi 2019** per la realizzazione di
 un intervento presso la sede operativa sita in..... vian. ... ottenendo la concessione di un
 contributo pari ad €

Atteso che il/la sottoscritto/a..... libero professionista iscritto/a
 all'Ordine è stato incaricato dalla stessa impresa di effettuare il collaudo allo scopo di
 verificare la regolarità tecnica delle opere eseguite e la loro conformità al progetto approvato e alle specifiche
 tecniche allegate alla domanda (*o specificare se sono state apportate variazioni*), alla normativa vigente in materia e
 alla congruità dei costi sostenuti rispetto all'investimento realizzato.

Il/la sottoscritto/a, con l'intervento del Legale rappresentante....., in
 data ha effettuato visita di collaudo presso la sede operativa sopra citata, ha preso visione della
 documentazione inerente il suddetto progetto ed ha ispezionato e verificato i lavori effettuati di seguito descritti.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'INVESTIMENTO

(descrivere l'investimento effettuato e gli obiettivi raggiunti rispetto a quanto previsto in domanda)

DESCRIZIONE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO E DEI COSTI SOSTENUTI

A) IMPIANTI PRODUTTIVI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE								
Fornitore	N. Doc.	Data Doc.	Descrizione Fornitura	Numero matricola	Tot. Fat-tura	di cui IVA	di cui im-ponibile	Importo imputa-to al progetto (al netto dell'IVA)
Tot.A								
B) OPERE MURARIE E IMPIANTISTICHE								
Fornitore	N. Doc.	Data Doc.	Descrizione Fornitura	Numero matricola	Tot. Fat-tura	di cui IVA	di cui im-ponibile	Importo imputa-to al progetto (al netto dell'IVA)
Tot.B								
TOT.								

Allegato 10

Il/la sottoscritto/a.....

CERTIFICA

1. che l'intervento è iniziato in data(data del primo titolo di spesa) ed è stato ultimato in data (data ultimo pagamento), ovvero prima della presente visita di collaudo, risulta completamente eseguito e conforme al programma di investimento approvato dalla Regione Umbria;
2. che l'investimento sopra descritto è rispondente alla documentazione esibita e la spesa complessivamente effettuata per la sua realizzazione è di € al netto di I.V.A.
3. che i macchinari, le attrezzature e gli impianti, costituenti l'intervento finanziato, utilizzati per la prima volta e nuovi all'atto dell'acquisto, sono installati e funzionanti nella sede operativa e che il progetto è stato eseguito nel rispetto delle norme vigenti, in particolare in materia di inquinamento, ambiente, sicurezza degli impianti ed edilizia;
4. che l'impianto è in regolare esercizio ed in stato di corretta manutenzione secondo i criteri generali correnti;
5. che i costi sostenuti sono congrui rispetto alle opere eseguite, rispetto al progetto ammesso ed al loro costo complessivo secondo i parametri stabiliti dal bando;
6. che le spese documentate non si riferiscono a manutenzione, pezzi di ricambio o materiali utilizzati per il ciclo produttivo;
7. che i lavori, le forniture ed in genere le realizzazioni effettuate trovano rispondenza nei documenti contabili, esaminati.
8. Il/la sottoscritto/a..... dichiara che i controlli effettuati hanno avuto esito positivo e che pertanto, salvo diversa determinazione della Regione Umbria, il contributo può essere liquidato sulla sopraindicata spesa di € al netto di I.V.A. (come indicato in tabella voce Tot. "Importo imputato al progetto").

Il/La sottoscritto/a dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Luogo e data _____

Il Professionista incaricato^{1/2}

¹ Ai sensi dell'art. 38, comma 2 del DPR 28/12/2000 n. 445 le istanze le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura".

² Ai sensi dell'art. 21, comma 3 del D.Lgs.07/03/2005 n. 82 l'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.

Informativa sul trattamento dei dati personali per il caso di dati raccolti direttamente presso l'interessato ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679:

Ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione all'*Avviso a sostegno degli investimenti innovativi 2019* emanato in attuazione del POR FESR Umbria 2014-2020 – Asse III – Azione 3.4.1.

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679):

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email: infogiunta@regione.umbria.it; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it; Centralino: +39 075 5041) nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale.

2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679)

Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale www.regione.umbria.it/privacy1.

3. Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento:

La Regione Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche. Il trattamento si fonda sull'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di un potere pubblico.

Il trattamento è svolto per le seguenti finalità: *Concessione ed erogazione di contributi per la realizzazione di progetti di investimento innovativi*, ivi compresi gli adempimenti relativi alle attività di verifica e controllo nonché agli obblighi di trasparenza e informazione dettati dalla normativa nazionale e comunitaria.

4. Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679)

Sono oggetto del trattamento ai sensi della presente informativa tutti i dati richiesti per la partecipazione al richiamato Avviso specificati nei campi della modulistica di accesso, nel progetto imprenditoriale e negli allegati da trasmettere unitamente alla domanda, comprendendo anche dati comuni, giudiziari (ex art. 10 Reg. (UE) 2016/679), particolari (ex art. 9 Reg. (UE) 2016/679);

5. Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

Il conferimento dei dati presenti è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di avviare e completare la procedura di valutazione dell'istanza ai fini della concessione del contributo previsto dall'*Avviso a sostegno degli investimenti innovativi 2019*.

6. Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

All'interno dell'Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Servizio Sviluppo e competitività delle imprese.

- Servizio Ragioneria e Fiscalità Regionale
- Servizio Reingegnerizzazione dei processi dell'Amministrazione regionale e delle Autonomie locali. Logistica e flussi documentali
- Servizio Programmazione Comunitaria (Autorità di gestione POR FESR)
- Controlli Comunitari (Autorità di Audit POR FESR)

All'esterno dell'Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per i Dati Personali.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali (art. 13, par. 1, lett. f) Reg. (UE) 2016/679)

Non è previsto il trasferimento dei dati personali a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali (art. 13, par. 1, lett. f) Reg. (UE) 2016/679).

8. Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679)

I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero per i tempi previsti dalle specifiche normative .

9. Diritti dell'interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679)

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (*Regione Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, e-mail: dpo@regione.umbria.it*).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

10. Dati soggetti a processi decisionali automatizzati (art. 13, par. 2, lett. f) Reg. (UE) 2016/679)

I dati forniti non sono soggetti a processi decisionali automatizzati né a profilazione (art. 13, par. 2, lett. f) Reg. (UE) 2016/679).

Appendice normativa

Articoli citati nell'informativa

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

Articolo 13 Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato

1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:

- a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
- e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:

- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;

f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.

Articolo 14 Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato

1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni:

a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;

b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;

c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;

d) le categorie di dati personali in questione;

e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;

f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un destinatario in un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie adeguate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente nei confronti dell'interessato:

a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

b) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;

c) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

d) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;

e) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

f) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico;

g) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

3. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2:

- a) entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;
- b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all'interessato; oppure
- c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali.

4. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui:

- a) l'interessato dispone già delle informazioni;
- b) comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 89, paragrafo 1, o nella misura in cui l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni;
- c) l'ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e che prevede misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell'interessato; oppure
- d) qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, compreso un obbligo di segretezza previsto per legge.

Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- a) le finalità del trattamento;
- b) le categorie di dati personali in questione;
- c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 16 Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

- a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
- c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
- d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
- e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
- f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:

- a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
- b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
- d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
- e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

- a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
- b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 19 Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati

1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:

a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e

b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 21 Diritto di opposizione

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.

4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.

5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.

6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Articolo 22 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:

- a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;
- b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato;
- c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.

3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.

Articolo 9 Trattamento di categorie particolari di dati personali

1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:

- a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;
- b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
- c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
- d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;
- e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;
- f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
- g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
- h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3;
- i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza

sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale;

j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

3. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti.

4. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute.

Articolo 10 Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati

Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica.

Modello A

Codice della marca da Bollo di € 16,00

Spett.le Regione Umbria

Giunta Regionale**Direzione Regionale Salute, Welfare, Sviluppo economico, Istruzione, Università, diritto allo studio****Servizio Sviluppo e competitività delle imprese**

Via M. Angeloni, 61

06124 Perugia

DOMANDA DI AMMISSIONE

alle agevolazioni previste dal POR FESR 2014-2020 Asse III Azione 3.4.1.

*“Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni tangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale.”***Avviso Investimenti Innovativi 2019**

Il/la sottoscritto/a nato/a a il

 residente in comune
 di.....
 provincia, CAP, codice fiscale, in qualità di legale
 rappresentante della impresa sotto indicata,

CHIEDE

l'ammissione alle agevolazioni previste dall'Avviso a sostegno degli Investimenti Innovativi 2019 e
 la concessione di un contributo di € in relazione al programma di interventi
 illustrato nella scheda tecnica di progetto.

Chiede, inoltre, di voler essere collocato nella seguente graduatoria:

- Dotazione generale;
- Riserva A (territoriale) - Imprese con sede operativa area Nord Est Umbria;
- Riserva B (settoriale) - Imprese operanti nel campo dell'Informazione Locale;
- Riserva C (territoriale) - Imprese con sede operativa Alto Tevere.

A tal fine

DICHIARA

1) DENOMINAZIONE DELL'IMPRESA.....
 natura giuridica.....

2) Partita IVA rilasciata il
 CODICE FISCALE.....

Iscrizione all'ordine professionale (indicare nome albo e provincia di appartenenza)

 n.data.....

3) ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE di N° data.....

4) SEDE LEGALE - Interessata al programma di interventi (SI/NO)
 Comune Prov. Cap.....
 Via e n. civico
 Telefono Fax
 E-mail PEC.....

5) UNITA' LOCALI INTERESSATE DAL PROGRAMMA DI INTERVENTI
 Comune Prov. Cap.....
 Via e n. civico
 Telefono Fax E-mail.....

6) DIMENSIONE DELL'IMPRESA (alla data dell'ultimo bilancio approvato)

- a) Numero dipendenti (espresso in ULA)
 - b) Stato Patrimoniale Attivo
 - c) Fatturato annuo.....
 - d) L'impresa richiedente detiene, anche indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di una o più imprese (SI/NO):
- (in caso di risposta affermativa i dati relativi al numero di dipendenti, al fatturato e all'attivo di bilancio, sopra riportati, andranno ottenuti sommando i dati dell'impresa richiedente e di tutte le imprese di cui detiene, direttamente o indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto);*
- e) L'impresa è indipendente (cioè non vi sono altre imprese che detengono, singolarmente o congiuntamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto dell'impresa richiedente, che non siano conformi alle definizioni di PMI) (SI/NO):
- (nel caso di risposta negativa, l'impresa non ha diritto di accedere ai contributi di cui al presente bando);*

L'impresa ai sensi di quanto previsto nell'allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014 del 17/06/2014 si configura come (micro/piccola/media):

7) ATTIVITA'

Settore di appartenenza:.....
 Codice ATECO 2007 e descrizione attività della unità produttiva in cui si realizza l'intervento:

8) INCREMENTO OCCUPAZIONALE.

L'impresa prevede il seguente incremento occupazionale da realizzarsi entro il termine ultimo di rendicontazione dell'intervento agevolato (n. unità incrementali come da Allegato 7)

9) PARTECIPAZIONE FEMMINILE ALLA CONDUZIONE DELL'IMPRESA

L'impresa possiede il requisito della prevalente conduzione femminile: (SI/NO)

10) CERTIFICAZIONI AMBIENTALI:

L'impresa possiede/acquisirà entro il termine ultimo di rendicontazione dell'intervento la seguente certificazione ambientale:

SCHEDA TECNICA di PROGETTO
(Allegata alla Domanda di ammissione alle agevolazioni)

A – DATI SULL'IMPRESA RICHIEDENTE

A1- Descrizione dettagliata dell'impresa e dell'attività aziendale (situazione aziendale iniziale, mercato di riferimento, prodotto/servizio offerto, ecc.) (max 40 righe):

.....
.....

B – PIANO DESCRITTIVO DEL PROGETTO

Titolo del progetto

Il titolo deve essere "parlante" ovvero fornire indicazioni sintetiche sul contenuto del progetto (max 3 righe)

.....
.....

B.1 Caratteristiche salienti del progetto proposto.

Descrivere in modo chiaro ed esaustivo il progetto che si intende realizzare evidenziando in particolare:

- Logica generale del progetto;
- Schema organizzativo di progetto e risorse umane utilizzate per la realizzazione e gestione dell'iniziativa in relazione agli obiettivi prefissati;

B.2 Grado di innovatività del progetto:

- Illustrare le ragioni per cui si ritiene di apportare una innovazione di prodotto
- Illustrare le ragioni per cui si ritiene di apportare una innovazione di processo

B.3 Ricadute economiche del progetto e sostenibilità finanziaria

- Analisi del contesto economico di riferimento (illustrare le caratteristiche del mercato di riferimento dell'azienda ed, in particolare, il/i prodotti trattati, il profilo dei principali concorrenti, il grado di competitività del settore)
- Analisi del mercato che si intende aggredire grazie all'innovazione di prodotto e/o processo apportata ed, in particolare, descrizione del mercato e dei suoi segmenti, dimensioni e prospettive di sviluppo della domanda, risultati delle ricerche di mercato se si sono svolte, potere contrattuale dei clienti, dimensioni e prospettive di sviluppo del/i segmento/i di

mercato in cui si opera (tasso di crescita, determinanti della crescita, stagionalità / ciclicità), eventuali contratti di fornitura sottoscritti e/o altri documenti attestanti l'esistenza di commesse in relazione al prodotto oggetto del progetto

B.4 Coerenza del progetto con le aree di specializzazione individuate nella RIS 3 dell'Umbria - approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 888 del 16/07/2014 (RIS3), e successivamente aggiornata dai contenuti della D.G.R. n. 1481 del 20/12/2018 e convalidata dalla Commissione Europea con nota Ares(2019)2354805 - 03/04/2019.

.....

.....

C – REGIME DI AIUTO

REGIME DI AIUTO RICHIESTO Regime di esenzione ex Reg. 651/2014 art.17
 Regime di esenzione ex Reg. 651/2014 art.14 (aree 107 3 c)
 Regime De minimis ex Reg. 1407/2013

Comune e zona censuaria della sede operativa di ubicazione dell'intervento _____

PRECEDENTI AIUTI IN REGIME DE MINIMIS IMPRESA UNICA €.....
 (totale da allegato 6c)

D – PROSPETTI ANALITICI

A) IMPIANTI PRODUTTIVI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE (art. 6.1 co. 2. lett. a) dell'Avviso)		Acquisto diretto (in €)	Leasing (in €)	TOTALE (in €)
Fornitore	Descrizione del bene (marca, modello, etc...)			
TOTALE SPESA A)				

B) BREVETTI E ALTRI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE (art. 6.1, co 2. lett. b) dell'Avviso)		Acquisto diretto (in €)	Leasing (in €)	TOTALE (in €)
Fornitore	Descrizione del bene			

TOTALE SPESA B)

C) PROGRAMMI INFORMATICI (art. 6.1, co 2. lett. c) dell'Avviso) Max 15% della somma di tutte le altre voci di spesa inserite nel progetto		Acquisto diretto (in €)	Leasing (in €)	TOTALE (in €)
Fornitore	Descrizione del bene			
TOTALE SPESA C)				

D) OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE (art. 6.1, co 2. lett d) dell'Avviso) Max 5% del valore totale dei beni della lett.a)		Acquisto diretto (in €)	Leasing (in €)	TOTALE (in €)
Fornitore	Descrizione del bene			
TOTALE SPESA D)				

TOTALE SPESA (A+B+C+D)	€
TOTALE SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	€

INVESTIMENTI NETTI PREESISTENTI AL 31/12/2018 <i>(calcolati secondo quanto previsto dall'art. 10 nota 7 dell'Avviso)</i>	
--	--

E- TEMPI

Data prevista di avvio dell'intervento

Data prevista di ultimazione dell'intervento

F- RIEPILOGO COSTI DEL PROGETTO E CONTRIBUTO CORRISPONDENTE

TIPOLOGIA	SPESA PREVISTA	SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	CONTRIBUTO CORRISPONDENTE*
Impianti produttivi, macchinari ed attrezzature			
Brevetti ed altri diritti di proprietà industriale			
Programmi informatici			
Opere murarie ed impiantistiche			
TOTALE			

* Il contributo effettivamente concedibile potrebbe risultare inferiore a tale valore in quanto, ai fini della sua determinazione, si terrà conto anche delle risultanze dell'attività istruttoria di cui all'art. 9 dell'Avviso nonché delle eventuali limitazioni previste per il regime d'aiuto prescelto.

DICHIARA INOLTRE

- di essere operativa e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non avendo deliberato la liquidazione volontaria e non essendo sottoposta ad alcuna procedura concorsuali, anche volontarie, né ad amministrazione controllata con l'unica eccezione del concordato con continuità aziendale;
- di non presentare le caratteristiche di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'art. 2 punto 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- di essere attiva e non sottoposta ad accordi stragiudiziali né a piani asseverati né ad accordi di ristrutturazione ai sensi, rispettivamente degli articoli 67 e 182 bis della Legge Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i);
- di non aver presentato richiesta di concordato "in bianco" ex art. 33 Decreto Sviluppo (D.L. n.83/2012 convertito in Legge 07/08/2012 n. 134);
- di non presentare le caratteristiche di impresa in crisi per sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012 e s.m.i.;
- (per le sole imprese operanti nel campo dell'informazione locale di cui al precedente art. 2, comma 3) di essere in possesso, di tutti i requisiti previsti dall'art. 6 della Legge regionale n. 11/2018 (Allegato 1).
- (per le sole imprese che abbiano optato per il Regime di esenzione aree 107 3 c) di non aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve attuarsi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto nei due anni precedenti la richiesta di agevolazione e si

- impegna a non farlo nei due anni successivi alla conclusione dello stesso, così come richiesto dalla modifica introdotta dall'articolo 1, paragrafo 10, lettera c), del regolamento UE n. 1084/2017;
- (per le sole imprese che abbiano optato per il Regime De minimis) di impegnarsi a rispettare, per un periodo di tre esercizi finanziari dalla data di concessione della prima agevolazione "de minimis", il limite di cumulo di € 200.000,00 così come previsto dal Reg. (UE) n. 1407/2013;
 - che le spese oggetto del presente progetto di investimento non saranno effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria:
 - a) dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati;
 - b) da società con rapporti di partecipazione di qualunque tipo al capitale sociale dell'impresa (ivi inclusi rapporti di controllo e collegamento ex art. 2359 c.c.). In via di eccezione tali spese potranno essere ammissibili solo a condizione che il soggetto beneficiario documenti, tramite benchmark di mercato e almeno cinque preventivi, che tale soggetto (fisico o giuridico) sia unico fornitore nel mercato delle voci di spesa oggetto di fornitura;
 - c) da società con rapporti di partnership che prevedono accordi tra più soggetti mirati ad ottenere gli stessi scopi (es. economici o sociali);
 - d) da società nelle quali i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti entro il terzo grado, siano presenti nella compagine sociale o rivestano la qualifica di amministratori;
 - che, all'interno dell'azienda, il referente di progetto è il
 Sig.
 Tel. Cell. E-mail
 - che, all'esterno dell'azienda (eventuale), il referente di progetto è il
 Sig.
 Tel. Cell. E-mail
 - di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

SI IMPEGNA A

- rispettare il divieto di cumulo di cui all'art.18 dell'Avviso e, pertanto, a rinunciare alle provvidenze comunitarie, nazionali o regionali richieste per lo stesso progetto qualora la presente domanda sia ammessa alle agevolazioni di cui Avviso a sostegno degli Investimenti Innovativi 2019;

- esibire la marca da bollo, il cui numero identificativo è stato riportato sulla presente istanza, dietro semplice richiesta della Regione Umbria – Servizio Sviluppo e competitività delle Imprese o delle strutture delegate di controllo;
- fornire tutte le informazioni che il competente Servizio dovesse ritenere utili, ivi comprese quelle eventualmente necessarie alla verifica di dichiarazioni sostitutive precedentemente rese (DPR 445/2000), entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta effettuata tramite PEC. Trascorso inutilmente il termine indicato, l'impresa, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, sarà dichiarata decaduta dai benefici;
- utilizzare il contributo per le finalità in ordine alle quali è stato concesso;
- utilizzare i beni oggetto dell'intervento agevolato, di nuova fabbricazione, in via esclusiva nella unità locale dell'impresa ubicata nel territorio regionale ed individuata quale sede di attuazione dell'intervento agevolato;
- provvedere alla registrazione dei beni oggetto dell'investimento nel libro cespiti nel rispetto della normativa vigente in materia;
- garantire il mantenimento dei requisiti di ammissibilità alle agevolazioni previsti agli artt. 3 e 4 del presente Avviso;
- assicurare la stabilità delle operazioni in conformità con quanto disposto dall'art. 71, comma 1 del Reg. (UE) n. 1303/2013 ed in particolare non potrà cedere, alienare o distrarre dall'uso produttivo, né utilizzare per finalità diverse da quelle previste in fase di ammissione, i beni materiali ed immateriali per i quali è stato concesso il contributo entro i cinque anni dal pagamento finale al beneficiario.
- *(Nella sola ipotesi in cui l'impresa beneficiaria delle agevolazioni abbia dichiarato e realizzato un incremento occupazionale la stessa resta sottoposta al disposto di cui all'art. 6 del Decreto Legge 12 luglio 2018 n. 87.)* mantenere l'incremento occupazionale degli addetti all'unità produttiva interessata dall'investimento per i cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimenti;
- curare la conservazione della documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto separata dagli altri atti amministrativi dell'impresa e a renderla accessibile senza limitazioni al controllo e ispezioni ai funzionari incaricati dalle autorità regionali, nazionali o comunitarie per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione;
- adempiere agli obblighi di informazione di propria competenza di cui all'Allegato XII "Informazioni e comunicazioni sul sostegno fornito dai fondi" punto 2.2 secondo quanto disposto dall'art.115, comma 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- consentire in ogni fase del procedimento controlli ed ispezioni sull'iniziativa agevolata da parte della Regione Umbria e da organismi statali o europei competenti in materia, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli investimenti finanziati
- rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro e le disposizioni fiscali vigenti

Documenti allegati:

Nome Allegato	Tipo	Note

SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Luogo e data

Firma digitale del legale rappresentante³

³ Ai sensi dell'art. 38, comma 2 del DPR 28/12/2000 n. 445 le istanze le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura". Ai sensi dell'art. 21, comma 3 del D.Lgs.07/03/2005 n. 82 l'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.

Ai sensi dell'art. 21, comma 3 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 "L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione."

STEFANO STRONA - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Composizione ed impaginazione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
